

INDICE

Indice.....	1
Indice delle tabelle	5
Indice delle figure	6
Indice dei grafici	7
Indice degli allegati.....	8
Introduzione	9
Metodologia	11
Cap. 1 “Una breve panoramica sulla situazione del biologico”	15
1.1 Le origini dell’agricoltura biologica.....	15
1.2 L’agricoltura biologica oggi: un’analisi quantitativa.	19
<i>1.2.1 Uno sguardo alla situazione europea.....</i>	<i>19</i>
<i>1.2.2 L’import-export di prodotti biologici in Europa</i>	<i>23</i>
1.3 L’agricoltura biologica in Italia.....	24
1.4 L’agricoltura biologica in Toscana.....	29
Cap. 2 “La regolamentazione sul biologico a livello comunitario” ..	32
2.1 La normativa comunitaria e la sua evoluzione.....	32
<i>2.1.1 Campo di applicazione del regolamento</i>	<i>36</i>
<i>2.1.2 La normativa per le produzioni vegetali.....</i>	<i>36</i>
<i>2.1.3 La normativa per le produzioni zootecniche</i>	<i>42</i>
2.2 Il sistema dei controlli.	46
2.3 Il regime di importazione.	48
2.4 Il logo biologico della Comunità Europea.	50

Cap. 3 “La risposta nazionale al biologico”	53
3.1 La normativa a livello nazionale.	53
3.1.1 <i>Il sistema di controllo nazionale</i>	53
3.1.2 <i>Sistema di accesso alla produzione biologica e modalità di presentazione dei prodotti</i>	55
3.2 Gli organismi di controllo.	57
3.3 I compiti delle regioni.	59
Cap. 4 “Il futuro dell’agricoltura biologica”	62
4.1 La situazione particolare del settore zootecnico.....	62
4.2 Le linee di sviluppo future per l’agricoltura biologica.....	63
4.2.1 <i>La produzione e la trasformazione</i>	64
4.2.2 <i>Organismi geneticamente modificati(O.G.M)</i>	65
4.2.3 <i>I controlli</i>	66
4.2.4 <i>Il mercato</i>	68
4.2.5 <i>Il commercio</i>	68
4.2.6 <i>La ricerca</i>	70
Cap. 5 “Le esperienze di alcuni paesi dell’Unione Europea”	72
5.1 La Francia.....	73
5.1.1 <i>L’agricoltura biologica in Francia: un po’ di numeri</i>	74
5.1.2 <i>Il marchio AB</i>	77
5.1.3 <i>Procedura di richiesta dell’uso del marchio AB</i>	77
5.1.4 <i>L’uso del marchio AB</i>	78
5.1.5 <i>Uso fraudolento del marchio e possibili sanzioni</i>	80
5.1.6 <i>Etichettatura</i>	82

5.2 La Germania	86
5.2.1 <i>L'agricoltura biologica in Germania: un po' di numeri</i>	86
5.2.2 <i>Standards e certificazione</i>	88
5.2.3 <i>Il marchio Biosiegel</i>	89
5.2.4 <i>L'uso del marchio Biosiegel</i>	89
5.3 La Austria	91
5.3.1 <i>L'agricoltura biologica in Austria: un po' di numeri</i>	91
5.3.2 <i>Standards e certificazione</i>	93
5.3.3 <i>Etichettatura</i>	95
5.3.4 <i>Il marchio biologico austriaco: Bio-Zeichen</i>	95
5.4 La Svezia	97
5.4.1 <i>L'agricoltura biologica in Svezia: un po' di numeri</i>	97
5.4.2 <i>Standards e certificazione</i>	100
5.4.3 <i>Etichettatura</i>	103
5.4.4 <i>Il marchio KRAV</i>	103
5.5 L'Olanda.....	105
5.5.1 <i>L'agricoltura biologica in Olanda: un po' di numeri</i>	105
5.5.2 <i>Standards, certificazione ed etichettatura</i>	108
5.5.3 <i>Il marchio di qualità EKO</i>	109
5.6 La Spagna	111
5.6.1 <i>L'agricoltura biologica in Spagna: un po' di numeri</i>	111
5.6.2 <i>Standards e certificazione</i>	114
5.6.3 <i>Etichettatura e marchi regionali</i>	114
5.7 Uno sguardo di sintesi	116

Cap. 6 I disciplinari di produzione.....	121
6.1 I disciplinari per l'utilizzo del marchio francese AB	121
6.1.1 <i>Etichettatura</i>	122
6.1.2 <i>Controllo dei mangimifici</i>	122
6.1.3 <i>Tracciabilità</i>	123
6.1.4 <i>Macellazione e identificazione delle carcasse</i>	125
6.2 I disciplinari KRAV	126
6.2.1 <i>L' IFOAM</i>	127
6.2.2 <i>Caratteristiche principali dei disciplinari IFOAM</i>	128
6.2.3 <i>Caratteristiche dei disciplinari KRAV</i>	132
6.3 I disciplinari di produzione SKAL	135
6.4 I disciplinari di produzione in Germania.....	137
6.5 I disciplinari di produzione in Austria.....	138
6.6 I disciplinari di produzione in Spagna.....	139
6.7 Un confronto tra i diversi disciplinari	140
 Capitolo 7 Riflessioni finali sui possibili scenari per la costituzione di un marchio biologico sul territorio toscano.....	 145
Bibliografia e sitografia.....	153
Allegati	

INDICE TABELLE

Tabella 1: Ettari coltivati nel mondo secondo il metodo biologico al 31/12/2001	21
Tabella 2: Gli agricoltori biologici in Europa al 31/12/2001	23
Tabella 3: Numero di operatori controllati per regione al 31/12/2001	26
Tabella 4: Principali coltivazioni biologiche per regione italiana al 31/01/2001	28
Tabella 5: Animali in allevamento biologico in Italia al 31/12/2001	28
Tabella 6: Ripartizione per provincia degli operatori biologici toscani al 31/12/2002	30
Tabella 7: Ripartizione colturale (ha) in Toscana al 31/12/2002	30
Tabella 8: Numero di operatori biologici zootecnici per provincia al 31/12/2002.....	31
Tabella 9: Evoluzione della normativa comunitaria sul biologico	34
Tabella 10: L'etichettatura dei prodotti ottenuti con metodo biologico	42
Tabella 11: Elenco degli organismi di controllo autorizzati sul territorio nazionale.....	58
Tabella 12A: Sanzioni previste per l'uso scorretto del marchio di promozione AB	81
Tabella 12B: Sanzioni previste per l'uso scorretto del marchio di promozione AB	82
Tabella 13: Categorie per il riconoscimento degli organismi di controllo da parte di KRAV ...	102
Tabella 14: Differenze e similitudini tra i marchi biologici esaminati	151
Tabella 15: Differenze e similitudini tra i disciplinari di produzione	152

INDICE FIGURE

<i>Figura 1:</i> logo comunitario	52
<i>Figura 2:</i> marchio di certificazione e marchio di promozione AB	80
<i>Figura 3:</i> etichetta di un prodotto biologico francese appartenente alla prima categoria	85
<i>Figura 4:</i> marchio Biosiegel.....	90
<i>Figure 5A/5B:</i> marchi Bio-Zeichen.....	96
<i>Figura 6:</i> marchio KRAV	104
<i>Figura 7:</i> marchio di qualità EKO.....	110
<i>Figura 8:</i> alcuni marchi regionali spagnoli	115

INDICE GRAFICI

Grafico 1: Crescita della superficie e dei produttori biologici in Francia negli anni 1995-2000	76
Grafico 2: Ripartizione colturale della superficie biologica in Francia al 31/12/2000.....	76
Grafico 3: Crescita della superficie e dei produttori biologici in Germania negli anni 1994 - 2001.....	88
Grafico 4: numero delle aziende biologiche in Austria negli anni dal 1992 al 2001	93
Grafico 5: Crescita della superficie e dei produttori biologici in Svezia negli anni 1990-2000	99
Grafico 6 : Ripartizione colturale della superficie biologica in Svezia al 31/12/2000	99
Grafico 7: Crescita della superficie e dei produttori biologici in Olanda negli anni 1993 - 2001.....	107
Grafico 8: Ripartizione colturale della superficie biologica in Olanda al 31/07/2001	107
Grafico 9: Crescita della superficie e dei produttori biologici in Spagna negli anni 1991-2001	113
Grafico 10: Ripartizione colturale della superficie biologica in Spagna al 31/12/2001	113

INDICE ALLEGATI

Allegato I: Decreto Ministeriale n. 91436 del 4 Agosto 2000, “ Modalità di attuazione del regolamento CEE n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche.....	I
Allegato II: Legge n. 38 del 7 marzo 2003, “Disposizioni in materia di agricoltura”	II
Allegato III: Legge Regionale n. 25 del 15 Aprile 1999, “Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole”.	III

INTRODUZIONE

In Italia l'agricoltura biologica ha avuto in questi ultimi anni uno sviluppo straordinario tanto da essere il primo paese in Europa per ettari coltivati secondo il metodo biologico.

Nonostante la domanda di prodotti biologici sia in continua crescita il settore del biologico resta penalizzato da una mancanza di chiarezza dovuta ad una certa confusione che continua a regnare sul significato stesso della parola biologico.

Spesso, infatti, i consumatori sono più influenzati dal nome di fantasia del prodotto e dal marchio del distributore che dalla sigla di garanzia del certificatore.

Tale confusione deriva fondamentalmente dall'esistenza di svariate terminologie, dall'esistenza di numerosi organismi di controllo i quali possono apporre sulla confezione il proprio marchio e dall'esistenza nella Grande Distribuzione di marchi di propria denominazione che vanno a eliminare la denominazione dell'azienda agricola che ha prodotto le materie prime.

La prima esigenza è quindi quella di dare una "identità" al prodotto, sia attraverso la rintracciabilità delle materie prime, sia attraverso la valorizzazione delle aree geografiche di provenienza frenando, così, il processo di standardizzazione nel quale sono oggi coinvolti i prodotti biologici.

Una possibile strategia per raggiungere questi obiettivi è quella di introdurre marchi nazionali e/o regionali, i quali certifichino la rispondenza del prodotto a norme più restrittive di quelle previste dalla legislazione comunitaria grazie a disciplinari elaborati sulla base di elevati standard di qualità rispettati dall'operatore, sia esso produttore, trasformatore o importatore e garantiscano al contempo la completa rintracciabilità delle materie prime.

Attraverso l'utilizzo di questa tipologia di marchi si potranno avere maggiori possibilità di penetrazione del mercato e si potrà valorizzare anche l'area geografica di appartenenza andando, così, ad accrescere la percezione di valore e qualità del prodotto nel consumatore.

Scopo del lavoro di tesi sarà dunque quello di porre attenzione:

- ⇒ alle esigenze di valorizzazione e differenziazione già realizzate in diversi paesi dell'Unione Europea, effettuandone una rilettura che ne evidenzi similitudini e specificità e consenta di ricostruire le motivazioni che hanno portato a tali scelte;
- ⇒ alle fasi procedurali che occorrerebbe seguire nel caso si volesse intraprendere anche sul territorio regionale toscano un tale percorso;
- ⇒ agli eventuali vantaggi e svantaggi che potrebbero derivare dall'impiego e dalla gestione di tali strumenti di valorizzazione.

METODOLOGIA

Fasi della ricerca

Per perseguire gli obiettivi della ricerca è stato necessario definire un itinerario specifico, dettagliato secondo alcune fasi di lavoro:

- ⇒ la panoramica del mercato biologico;
- ⇒ l'analisi degli strumenti utilizzati a livello europeo in un'ottica di qualificazione e differenziazione delle produzioni biologiche;
- ⇒ lo studio di fattibilità per la costituzione di un marchio collettivo per la valorizzazione delle produzioni biologiche toscane.

Prima fase

La prima fase ha previsto la realizzazione di uno studio che consentisse di ricostruire la situazione del settore biologico.

Gli step di lavoro che contraddistinguono questa fase possono essere così riassunti:

- ⇒ reperimento di materiale bibliografico;
- ⇒ raccolta di informazioni presso istituzioni coinvolte a vario titolo nell'ambito del biologico.

Questo modo di procedere ha consentito di:

- ⇒ analizzare la legislazione in vigore sia a livello europeo, sia a livello nazionale e regionale;
- ⇒ analizzare gli aspetti tecnici e procedurali e i sistemi di controllo che contraddistinguono il metodo di produzione biologica;
- ⇒ analizzare l'andamento del mercato biologico sia in Europa che in Italia e valutare le problematiche attuali e le prospettive future.

Seconda fase

Nella seconda fase si è passati all'analisi degli strumenti utilizzati a livello europeo per qualificare e differenziare le produzioni biologiche. In particolare l'attenzione è stata posta:

- ⇒ sulle motivazioni che hanno portato a tali scelte;
- ⇒ sul tipo di strumento utilizzato per la differenziazione, sulle regole d'uso e sui disciplinari di produzione;
- ⇒ sulle similitudini e specificità delle esperienze condotte nei paesi analizzati;
- ⇒ sui vantaggi e svantaggi dovuti alla gestione di tali strumenti di valorizzazione e differenziazione.

Il materiale utilizzato è il risultato di una ricerca su internet, ricerca che è stata articolata in questo modo:

- ⇒ ricerca a livello europeo di paesi che possedessero marchi nazionali o regionali;
- ⇒ ricerca di dati statistici sui paesi in cui sono state avviate esperienze di questo tipo: sviluppo dell'agricoltura biologica, situazione attuale delle produzioni vegetali e zootecniche, numero di operatori biologici;
- ⇒ ricerca di informazioni relative ai marchi trovati: data di istituzione, tipologia, regole d'uso;
- ⇒ ricerca dei disciplinari di produzione relativi a tali marchi.

Terza fase

Con la terza fase, che ha visto coinvolta l'Associazione Produttori Biologici di Firenze, è iniziato il vero e proprio lavoro applicativo della tesi.

Lo studio di fattibilità per la costituzione di un marchio collettivo del biologico da sviluppare in ambito regionale ha consentito di analizzare le scelte possibili cui ci si trova di fronte per delineare le caratteristiche peculiari di tale marchio.

Gli elementi presi in considerazione sono stati:

- ⇒ i possibili gestori del marchio;
- ⇒ la documentazione necessaria per la costituzione del marchio;
- ⇒ i disciplinari di produzione e i possibili campi di applicazione;
- ⇒ i soggetti controllori;
- ⇒ i vantaggi e gli svantaggi derivanti dalla messa in atto di tale strategia.

Per ognuno di essi sono stati analizzate varie soluzioni con l'intento di presentare i possibili percorsi che possono essere seguiti per la costituzione di un marchio collettivo e i relativi vantaggi e svantaggi.

Gli strumenti della ricerca

Le diverse fasi della ricerca hanno richiesto l'adozione di una metodologia di lavoro differente. Per ogni fase sono stati, infatti, individuati strumenti specifici che hanno permesso di realizzare gli obiettivi prefissati.

Gli strumenti usati nella prima e seconda fase della ricerca sono stati:

- ⇒ reperimento di fonti bibliografiche;
- ⇒ raccolta di informazioni attraverso interviste mirate, nel corso dell'attività di tirocinio, a dirigenti della struttura ospitante;

⇒ partecipazione ad un corso sul biologico presso l'Associazione Produttori Biologici di Firenze. Il corso, della durata di 32 ore, ha trattato gli aspetti generali dell'agricoltura biologica (legislazione e controllo) e gli elementi tecnici (metodi di produzioni per i vegetali e per la zootecnia).

Per la realizzazione della terza fase si è ricorso ad un confronto diretto con l'Associazione Produttori Biologici interessata a promuovere la costituzione di un marchio collettivo per le produzioni biologiche toscane.

CAPITOLO 1

“UNA BREVE PANORAMICA SULLA SITUAZIONE DEL BIOLOGICO”

1.1 Le origini dell'agricoltura biologica

L'agricoltura biodinamica nacque formalmente nel 1924 a seguito di un corso organizzato da agricoltori tedeschi, i quali invitarono Rudolf Steiner a divulgare le prime sperimentazioni su come poter fronteggiare i problemi che stavano nascendo a causa dell'agricoltura chimica.

Rudolf Steiner, filosofo e ricercatore, fu il fondatore dell'antroposofia, teoria che vede l'essere umano come particella di un equilibrio cosmico, il quale deve vivere in armonia con la terra e l'universo se vuole preservare la sua forza e quella della terra stessa. Questa concezione dell'uomo e del mondo portò nel primo quarto di questo secolo ad un rinnovamento nel campo della medicina, della pedagogia, dell'arte e della scienza in genere acquistando numerosi adepti in tutto il mondo occidentale.

L'agricoltura fu l'ultimo settore al quale Steiner si dedicò prima di morire esprimendo la sua preoccupazione per i primi segni di degenerazione e debolezza che accompagnavano l'applicazione dei moderni metodi di coltivazione e, in particolar modo, il crescente uso di concime chimico.

Egli tenne otto lezioni ad un gruppo di agricoltori, il tema centrale di tali lezioni era la salute della terra, il mantenimento e l'accrescimento della fertilità al fine di migliorare la qualità degli alimenti destinati a nutrire l'uomo.

Successivamente fu H. Pfeiffer, studioso di Steiner, a convertire in modo organico i suoi insegnamenti in un metodo che prese il nome di agricoltura biodinamica. Alla fine degli anni '20 nacquero le prime fattorie biodinamiche in Germania, Svizzera, Inghilterra, Danimarca e Paesi Bassi.

L'agricoltura biodinamica concepisce l'azienda agricola in maniera olistica cioè come un'entità in diretta relazione ed equilibrio con l'ambiente circostante, con la terra e con il cosmo.

I tre principi della biodinamica sono (Fonte: Agricolturabiodinamica, 2003):

1. mantenere la fertilità della terra;
2. rendere sane le piante in modo che possano resistere alle malattie e ai parassiti;
3. produrre alimenti di qualità.

Il metodo prevede l'utilizzazione delle forze naturali e l'osservazione della produzione vegetativa in natura; tre appaiono le espressioni fondamentali di queste forze:

1. la liberazione nella terra di sostanze nutritive necessarie alla pianta;
2. l'ispirazione dall'atmosfera alla terra per mezzo delle piante;
3. l'autoregolazione che esiste in tutti gli organismi viventi.

Per ciò che riguarda il primo aspetto, il processo naturale di liberazione di sostanze nutritive del terreno avviene grazie alla presenza di vermi, lombrichi,

microrganismi e, quindi, ogni intervento deve avere come scopo la protezione di questa fauna.

L’ispirazione di sostanze dall’atmosfera è il secondo processo naturale, solo in piccola parte le piante costruiscono la loro massa vegetativa dalla terra così l’utilizzo di concime chimico frena e disturba il processo perché crea un surplus di azoto nell’humus con una grossa quantità di batteri che liberano azoto così da avere una perdita invece che un’ispirazione.

Il terzo processo naturale e consiste nell’adattamento alle condizioni esterne e questa operazione può essere aiutata con pratiche come la rotazione e l’uso di preparati particolari.

Le tecniche di coltivazione delineate dai biodinamici sono alla base dell’odierna agricoltura biologica; certo è, comunque, che la biodinamica si configura più come uno stile di vita che come una semplice tecnica colturale associando a quanto detto prima concezioni molto particolari su come raggiungere la piena armonia con l’universo, come per esempio il rispetto di un calendario di semina in modo da operare in sinergia con l’andamento degli astri oppure l’irrorazione dei campi con preparati particolari e seguendo dei rituali ben precisi. Comunque sia è grazie a questa teoria se oggi siamo arrivati ad avere un tipo di agricoltura che mira a preservare l’ambiente, i terreni e la salute dei consumatori.

Altri teorizzatori dell’agricoltura biodinamica furono negli anni ’30 sir Albert il biologo svizzero H. Muller e il medico austriaco Peter Rush, ma fu solo dopo la seconda guerra mondiale che si ebbe il vero sviluppo di un’agricoltura attenta ai problemi dell’ambiente. Infatti, negli anni ’50 in Francia si sentì la necessità di praticare un’agricoltura slegata dall’utilizzo massiccio di prodotti chimici visti i

primi segnali di avvertimento sulle ricadute dell’alimentazione sulla salute. Questa nuova “coscienza” portò ben presto ad un bivio: da una parte l’agricoltura tradizionale e dall’altra un’agricoltura che venne denominata biologica.

Il metodo per praticare un’agricoltura biologica venne teorizzato da Raoul Lemaire nel 1959 e messo in pratica da Jean Bouchet nel 1963; tale metodo prevedeva la necessità di operare sul terreno con abbondante concimazione organica e con l’apporto di fosfati naturali, di compiere rotazioni comprendenti colture sarchiate, prati di leguminose e colture da sovescio e di attuare la lotta agli insetti in maniera naturale.

Negli anni ’70 furono introdotti i primi disciplinari di produzione, di standards e di controlli di qualità e le più grandi organizzazioni di tutto il mondo unirono le forze fondando l’IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) che tutt’oggi è il punto di riferimento internazionale per l’agricoltura biologica.

Tuttavia, negli anni ’80, ci fu una grande industrializzazione che colpì anche l’agricoltura: i terreni furono trattati con dosi sempre maggiori di prodotti chimici e si attuò una produzione volta sempre di più alla quantità e non alla qualità. Si sentì dunque ancora più forte la necessità di contrapporre all’agricoltura presente un’altra più naturale e rispettosa dell’ambiente tanto da arrivare agli inizi degli anni ’90, precisamente nel 1991, all’emanazione del regolamento CEE n. 2092/91 sul metodo di produzione biologica da parte dell’Unione Europea.

Tale regolamento, che è stato modificato costantemente per adeguarlo alle nuove esigenze che si sono venute a creare sul mercato, costituisce ancora oggi il testo base per chi vuole produrre biologico insieme al regolamento CEE n. 1804/99

il quale completa il regolamento n. 2092/91 per ciò che riguarda le produzioni animali.

1.2 L’agricoltura biologica oggi: un’analisi quantitativa

Nel 2000 il valore del mercato biologico è stato stimato in circa 20 miliardi di dollari (Fonte: AIAB, 2002).

I maggiori mercati in termini di consumo sono l’Europa e gli Stati Uniti, seguiti ad una certa distanza dal Giappone, paese che negli ultimi anni ha visto crescere la propria domanda interna in maniera esponenziale.

Secondo l’International Trade Center di Ginevra, la produzione biologica continuerà a crescere a livello mondiale mediamente del 20% per anno per rappresentare nel 2005 fra il 5% e il 10% dei prodotti agro-alimentari consumati dai principali paesi industrializzati.

Il consumo pro capite varia molto da paese a paese con consumi che si aggirano attorno ai 100 dollari in paesi come Danimarca e Svizzera fino ad arrivare a circa 20 dollari in paesi come Italia e Francia.

Tra i paesi con il consumo pro capite minore troviamo la Gran Bretagna con circa 15 dollari.

Le previsioni dei principali centri di ricerca stimano che entro il 2005 il consumo pro capite si attesterà in tutti i paesi tra i 50 e i 100 dollari anno.

1.2.1 Uno sguardo alla situazione europea

In tutto il mondo gli ettari coltivati secondo il metodo biologico sono nel 2000 circa 16 milioni, concentrati prevalentemente in Australia e in Argentina, che da sole rappresentano quasi il 70% delle terre coltivate a biologico (Tabella 1).

L'Italia rappresenta per estensione il terzo paese a livello mondiale e il primo a livello europeo, mentre nazioni come Germania, Francia, Usa e Giappone sebbene siano grossi consumatori di prodotti biologici presentano una bassa percentuale di terra coltivata a biologico. Questa apparente contraddizione si può comprendere se si esaminano le caratteristiche geografiche di questi paesi e il modello di agricoltura che hanno portato avanti dal dopo guerra ad oggi. Questi paesi, infatti, hanno un territorio caratterizzato da ampie pianure che si prestano bene ad un'agricoltura intensiva di tipo industriale e hanno sempre sostenuto lo sviluppo di grosse aziende agricole con grandi possedimenti. Aziende, queste, che per struttura economica, investimenti effettuati in tecnologie e personale qualificato sono state poco interessate alla conversione al biologico, soprattutto nel passato, quando i volumi delle vendite dei prodotti biologici erano veramente modesti.

TABELLA 1: Ettari coltivati nel mondo secondo il metodo biologico al 31/12/2001

PAESI	ETTARI COLTIVATI A BIOLOGICO
Australia	1.050.000
Argentina	3.192.000
Canada	430.600
USA	950.000
EUROPA	
Austria	285.500
Belgio	22.410
Danimarca	174.600
Finlandia	147.943
France	419.750
Germania	632.165
Grecia	31.118
Irlanda	30.070
Italia	1.230.000
Lussemburgo	2.141
Olanda	38.000
Portogallo	70.857
Spagna	485.079
Regno Unito	679.631
Totale Europa	4.249.264

Fonte dati europei: organic-europe.net, 2002

Fonte dati mondiali: Soel, 2002

Nel 2001 in Europa si sono registrati circa 132.000 agricoltori biologici, i quali rappresentano il 2% di tutte le aziende presenti sul territorio (Fonte: Eurostat, 2001).

L'Italia con 56.440 è il primo paese in Europa per numero di aziende; seguono poi l'Austria con 18.292 aziende, la Spagna con 15.607, la Germania con 14.703 e la Francia con 10.364 (Tabella 2).

Per quel che riguarda la grandezza delle aziende abbiamo notevoli differenze all'interno dei paesi europei: le aziende di maggiori dimensioni le troviamo in Gran Bretagna dove possono arrivare anche a 140-160 ettari; nel resto d'Europa abbiamo in media dai 40 ai 60 ettari per azienda, fatta eccezione per l'Austria con una media

di 20 ettari e l'Italia dove abbiamo le aziende più piccole d'Europa con, in media, meno di 20 ettari.

Anche le colture principali si diversificano da paese a paese: nel nord Europa (Danimarca, Finlandia e Svezia) vengono coltivati soprattutto cereali, legumi e foraggi, nel centro Europa (Austria, Belgio, Lussemburgo e Olanda) foraggi e cereali, nel sud Europa (Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna) foraggi, olivi e viti.

Per quel che riguarda la zootecnia i due paesi che maggiormente vi si sono dedicati, dall'entrata in vigore del regolamento CEE n. 1804/99, sono stati l'Olanda e il Belgio. Le specie più allevate in entrambi i paesi sono: gli avicoli seguiti dai suini e quindi dai bovini.

Dal punto di vista quantitativo i numeri confermano la costante crescita dell'agricoltura biologica in tutta l'Europa, ma ancora molto va fatto dal punto di vista qualitativo; pensiamo, infatti, che solo un ristretto numero di aziende vende effettivamente i suoi prodotti come biologici. Le ragioni di questo sono svariate, una tra tutte è la non conoscenza dei canali di vendita del prodotto biologico e la loro mancata ricerca; infatti, le aziende, avendo già ricevuto i finanziamenti previsti dalla comunità europea, non sono incentivate alla ricerca di canali di vendita adeguati e si accontentano di vendere il prodotto come convenzionale.

Questo conferma come i mercati siano ancora ben lontani dall'essere organizzati e come le informazioni non circolino sufficientemente, limitando gli scambi e rendendo difficile l'incontro della domanda con l'offerta.

TABELLA 2: Gli agricoltori biologici in Europa al 31/12/2001

PAESI	NUMERO OPERATORI BIOLOGICI	%
Austria	18.292	12,85
Belgio	694	0,49
Danimarca	3.525	2,48
Finlandia	4.983	3,5
Francia	10.364	7,28
Germania	14.703	10,33
Gran Bretagna	3.981	2,8
Grecia	6.680	4,7
Irlanda	997	0,7
Lussemburgo	48	0,03
Italia	56.440	39,65
Olanda	1.528	1,07
Portogallo	917	0,64
Spagna	15.607	10,96
Svezia	3.589	2,52
Totale Europa	142.348	100,00

Fonte dati: Eurostat, 2001

1.2.2 L'import – export di prodotti biologici in Europa

Fino a qualche anno fa erano i paesi del Nord Europa a soddisfare circa il 70% della domanda di prodotti biologici attraverso le importazioni. Un ruolo leader in tal senso era svolto anche dall'Italia (Fonte: AIAB, 2002).

Con l'ingresso di nuovi paesi quali la Spagna e i paesi dell'est europeo gli scenari sono cambiati e cambieranno ulteriormente man mano che i piani di conversione andranno a realizzarsi. In Germania per esempio, soprattutto dopo lo scandalo della mucca pazza, il Ministero dell'Agricoltura ha predisposto un piano di intervento per portare, entro il 2010, le superfici coltivate a biologico dal 2,5% al 20% della SAU totale, mentre in Francia l'obiettivo del Ministero è di arrivare ad un milione di ettari entro il 2005.

Le importazioni ed esportazioni sono variate notevolmente nei diversi paesi negli ultimi anni per effetto delle variazioni della domanda interna e della rispettiva produzione anche se non esistono dei dati precisi in quanto i dati dell’import - export tra i paesi membri dell’Unione europea non sono registrati nelle statistiche ufficiali.

Cereali, frutta e ortaggi sono le principali materie prime scambiate sul mercato comunitario.

Dal lato delle esportazioni verso USA e Giappone solo un numero molto limitato di aziende oggi ha già iniziato ad operare in questi mercati, nonostante rappresentino i due punti di sbocco più importanti dopo l'Europa. Il 50% delle aziende intervistate durante la fiera Biofach 2001 ha dichiarato di considerare questi mercati molto interessanti per le vendite dei propri prodotti biologici. Solo un numero molto limitato ha però affermato di avere già esportato in questi paesi o di avere già dei partner commerciali che si occupano delle vendite dei propri prodotti.

Per quel che riguarda l’Italia, esistono ottime opportunità per l’esportazione di ortofrutta. Inoltre l’Italia è la prima nazione per quel che riguarda l’esportazione di vino biologico (Fonte: AZ BIO, 2003).

1.3 L'agricoltura biologica in Italia

In Italia sia la superficie coltivata a biologico, sia il consumo dei prodotti biologici è in continuo aumento, infatti, dal 1995 ad oggi c’è stato un trend di crescita che ha visto le Marche in prima fila a livello nazionale (Fonte: Mipaf, 2002).

I prodotti inizialmente finivano soprattutto nei mercati esteri, oggi, invece, si è aperto al biologico anche il mercato nazionale e si moltiplicano le linee di prodotti biologici immesse su questo mercato.

Dall'elaborazione dei dati forniti al Ministero dagli organismi di controllo operanti in Italia al 31 Dicembre 2001, risulta che gli operatori del settore sono passati dai 54.004 del 2000 ai 60.509 del 2001. Di questi i produttori agricoli sono 56.440, di cui 1.600 produttori/trasformatori, i soli trasformatori sono 3.947 e gli importatori sono 122.

La distribuzione degli operatori sul territorio nazionale vede il 65% nel sud del paese, il 13% nel centro e il 22% nel nord.

La regione con il maggior numero di operatori risulta essere la Sicilia con 12.225 produttori, seguita dalla Calabria con 7.807 e dalla Sardegna con 7.798, mentre i trasformatori sono diffusi, invece, in maniera abbastanza omogenea tra nord e sud.

Per ciò che riguarda gli importatori, questi sono in numero esiguo, ma comunque più concentrati nelle regioni del nord: Emilia Romagna 39, Lombardia 23 e Veneto 19 (Tabella 3).

TABELLA 3: Numero di operatori controllati per regione al 31/12/2001

Regione	Numero operatori controllati			Totale
		P	T	I
Abruzzo	942	113	2	1.057
Basilicata	656	33		689
Calabria	7.807	131		7.938
Campania	1.782	174	4	1.960
Emilia Romagna	4.535	531	39	5.105
Friuli Venezia Giulia	243	58	1	302
Lazio	2.415	225		2.640
Liguria	314	65	4	383
Lombardia	1.023	379	23	1.425
Marche	1.807	129	2	1.938
Molise	476	34		510
Piemonte	3.250	312	12	3.574
Puglia	6.470	361	3	6.834
Sardegna	7.798	88		7.886
Sicilia	12.225	424		12.649
Toscana	1.923	318	7	2.248
Trentino Alto Adige	551	97	2	650
Umbria	948	81	4	1.033
Valle D'Aosta	18	2		20
Veneto	1.257	392	19	1.668
Totale	56.440	3.947	123	
Legenda				
P = produttori				
T = trasformatori				
I = importatori				

Fonte: Mipaf, 2002

La superficie interessata ad agricoltura biologica risulta pari a 1.237.640 ha, di cui 513.382 ha sono in conversione e 724.258 ha sono già completamente convertiti (Fonte: Bio Bank, 2002).

Le principali colture riguardano i foraggi (397.878 ettari), i cereali (221.436), i prati e i pascoli (241.157 ettari), che nel loro insieme rappresentano il 70% circa degli investimenti. Seguono in ordine di importanza le coltivazioni arboree (olivo, vite, agrumi, frutta) per il 20% e le colture orticole ed industriali (leguminose da granella, prodotti orticoli, colture industriali) per il 4%.

Per quanto riguarda la ripartizione delle colture tra le regioni italiane notiamo una situazione molto diversificata. Per i cereali, le regioni maggiormente votate, sono la Puglia con 35.117 ha, seguita dalla Sardegna con 24.098 ha, dalla Sicilia con 27.952 ha, dall'Emilia Romagna con 27.426 ha e dalla Toscana con 17.368 ha; per i foraggi è la Sardegna a fare da padrona con 177.761 ha, seguita dall'Emilia Romagna con 38.311 ha e dal Piemonte con 22.986 ha; per l'olivo e la vite abbiamo: Calabria e Puglia e Toscana per l'olivo e la Sicilia per la vite (Tabella 4).

Nell'ambito dell'allevamento zootecnico abbiamo in totale 1.384.907 capi allevati secondo il metodo biologico, di cui 937.513 sono capi già convertiti e 446.714 sono, invece, capi in conversione.

Tra i capi già convertiti le specie zootecniche maggiormente allevate sono il pollame (550.368 capi), gli ovini (208.228) e i bovini (118.406), mentre per ciò che riguarda i capi in conversione le cose si capovolgono perché sono i bovini a fare da padrone con 212.295 capi seguiti dal pollame con 98.325 capi e dagli ovini con 93.373 capi (Tabella 5).

TABELLA 4: Principali coltivazioni biologiche per regione italiana al 31/01/2001

Regione	Cereali	Foraggi	Olivo	Vite
Abruzzo	1.848	861	1.036	2.495
Basilicata	4.249	3.696	331	126
Calabria	15.086	9.430	35.142	1.023
Campania	1.905	1.425	2.409	597
Emilia Romagna	27.426	38.311	307	1.734
Friuli Venezia Giulia	154	93	3	218
Lazio	8.538	5.248	2.637	1.092
Liguria	22	1.126	112	32
Lombardia	7.267	3.193	75	455
Marche	9.242	10.113	503	1.631
Molise	3.856	691	957	285
Piemonte	2.867	22.986	5	435
Puglia	35.117	31.690	33.894	3.566
Sardegna	24.098	177.761	6.908	3.244
Sicilia	27.952	49.961	11.593	14.837
Toscana	17.368	10.449	8.984	2.682
Trentino Alto Adige	150	1.090	25	160
Umbria	3.842	7.854	1.719	291
Valle D'Aosta	0	129	0	0
Veneto	2.392	2.783	116	1.267
Totale	193.379	378.890	106.756	36.170

Fonte: Bio Bank, 2002

TABELLA 5: Animali in allevamento biologico in Italia al 31/12/2001

Categorie di animali	N° capi in conversione	N° capi già convertiti	Totale
Equini	1.078	1.127	2.205
Bovini	212.295	118.406	330.701
Ovini	93.373	208.228	301.601
Caprini	18.264	8.026	26.290
Suini	7.156	17.599	25.434
Pollame	98.325	550.368	648.693
Conigli	822	860	1.682
Api (in numero di arnie)	15.401	32.827	48.228
Altre	0	72	72
Totale	446.714	937.513	1.384.907

Fonte: Mipaf, 2002

1.4 L’agricoltura biologica in Toscana

In Toscana è l’ARSIA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore Agricolo-forestale) che, in base alla L.R. 49/97 art. 3, ha il compito di tenere e aggiornare la lista dei produttori biologici.

Questa lista viene continuamente aggiornata e pubblicata ed è costituita da tre sezioni:

- ⇒ la Sezione 1 riguarda i Produttori agricoli ed è articolata in tre sottosezioni, quella delle aziende in conversione, quella delle aziende miste e quella delle aziende biologiche;
- ⇒ la Sezione 2 riguarda i Preparatori;
- ⇒ la Sezione 3 riguarda i Raccoglitori di prodotti spontanei.

In Toscana, negli ultimi anni, si è avuto un continuo aumento dei produttori biologici e, al 31/12/2002 erano iscritti all’elenco regionale 928 operatori nella sezione “Aziende biologiche”, 57 nella sezione “Aziende miste” e 1202 nella sezione “Aziende in conversione”, 446 preparatori e 7 raccoglitori (Fonte: ARSIA, 2003).

Per quel che riguarda la ripartizione tra le diverse province è quella di Firenze che conta più iscritti, seguono Siena, Grosseto, Arezzo, Pisa (Tabella 6).

Sempre al 31/12/2002, in Toscana, risultano coltivate con il metodo biologico 82.948 ha, pari all’8,77% della SAU totale e di questi oltre 45.000 ha risultano già biologici e 37.812 in conversione (Fonte: ARSIA, 2003).

A livello provinciale è nella provincia di Grosseto che si registra la maggiore superficie con oltre 20.500 ha, seguita da quella di Siena con 20.217 ha, di Firenze con 18.212 ha, di Pisa con 11.725 ha, di Arezzo con 7.548 ha.

Relativamente alla ripartizione colturale delle superfici, il settore cerealicolo e quello foraggero sono i più importanti, seguiti a notevole distanza dal settore olivicolo e in maniera minore da quello viticolo (Tabella 7).

Tabella 6: Ripartizione per provincia degli operatori biologici toscani al 31/12/2002

Province	Aziende in conversione	Aziende miste	Aziende biologiche	Preparatori	Raccoglitori	Totale operatori
Arezzo	165	15	142	57	1	380
Firenze	271	11	225	133		640
Grosseto	212	4	162		51	429
Livorno	53	4	53	24		134
Lucca	45	2	37	33	1	118
Massa	29	1	15	8	1	54
Pisa	95	5	96	37	2	235
Prato	4	1	9	14		28
Pistoia	37	1	31	20		89
Siena	291	13	158	69	2	533
Totale	1.202	57	928	395	58	2.640

Fonte: ARSIA, 2003

Tabella 7: ripartizione colturale (ha) in Toscana al 31/12/2002

Coltura	Biologico	Conversione
Cerealicolo	13.548	16.537
Foraggero	13.848	7.951
Olivicolo	3.925	3.922
Viticolo	1.424	1.949
Orticolo	461	193
Frutticolo	551	411
Floricolo	21	71
Totale	33.778	31.034

Fonte: ARSIA, 2003

Per ciò che riguarda la zootecnia, dal numero di attività zootecniche notificate, risulta che gli allevamenti più importanti riguardano i bovini, gli ovini e i suini. Sia per i bovini che per gli ovini prevale il settore della produzione della carne rispetto a

quello della produzione del latte; buona anche la presenza del settore delle api che rappresenta più del 10% del totale del settore zootecnico. Le province toscane più votate alla zootecnia biologica risultano essere Grosseto con 121 operatori biologici zootecnici, Firenze con 80 e Siena con 85 (Tabella 8).

Tabella 8: Numero di operatori biologici zootecnici per provincia al 31/12/2002

Province	Bovini		Ovini		Suini	Api	Totale
	Latte	Carne	Latte	Carne			
Arezzo	3	19	3	11	10	10	56
Firenze	9	25	5	13	14	14	80
Grosseto	11	34	20	39	10	7	121
Livorno	1	4			2	4	11
Lucca	2	4	2	2		2	12
Massa		6	2	2	1		11
Pisa	1	9	5	4	2	5	26
Prato							
Pistoia	1	2			1		4
Siena	4	11	15	29	18	8	85
Totale	32	114	52	100	58	50	406

Fonte: ARSIA, 2003

CAPITOLO 2

“LA REGOLAMENTAZIONE SUL BIOLOGICO A LIVELLO COMUNITARIO”.

2.1 La normativa comunitaria e la sua evoluzione

Nel Giugno 1991, la Comunità Europea ha adottato il regolamento CEE n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti e sulle derrate alimentari.

Adottando questo regolamento, la Comunità Europea ha deciso di creare un quadro comunitario che specifichi le condizioni da rispettare affinché un prodotto agricolo o una derrata alimentare possa essere definita biologica.

Si tratta di una normativa piuttosto complessa che, oltre a definire i criteri di produzione agricola, provvede a regolamentare l’etichettatura, la trasformazione, l’ispezione e il commercio dei prodotti biologici, nonché l’importazione di tale prodotto dai paesi terzi.

Tale regolamento è stato completato a più riprese; tra gli interventi più importanti ricordiamo quello del 1999 quando il campo di applicazione è stato allargato alle produzioni zootecniche.

Per un più accurato riferimento normativo vedi Tabella 9.

L’IFOAM (Federazione internazionale dei movimenti di agricoltura biologica) ha adottato, nel Novembre 1998, una serie di “Disciplinari quadro dell’agricoltura

biologica e della trasformazione”. Tali disciplinari, pur non essendo vincolanti, costituiscono delle linee guida per la produzione e la trasformazione.

Nel Giugno 1999, la Commissione del Codex Alimentarius ha adottato le linee direttrici in materia di produzione, trasformazione, etichettatura e commercializzazione degli alimenti derivati dalla produzione biologica.

Inoltre dal 1999 la FAO (Food and Agriculture Organization) ha adottato un programma di lavoro nel settore dell’agricoltura biologica che mira principalmente a promuoverne lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo.

Tabella 9: Evoluzione della normativa comunitaria sul biologico

SETTORE	NORMATIVA COMUNITARIA	AMBITO DELLE DISPOSIZIONI
Produzioni vegetali biologiche	Reg. CEE n. 2092/91	Metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
	Reg. CEE n. 1535/92	Allegati I e III del 2092/91.
	Reg CEE n. 2083/92	Modifica al 2092/91: caratteristiche etichettatura.
	Reg CEE n. 207/93	Allegato VI del 2092/91
	Reg CEE n. 2608/93	Allegati I, II e III del 2092/91.
	Reg CEE n. 468/94	Allegato VI del 2092/91.
	Reg CEE n. 1468/94	Modifica al 2092/91: etichettatura prodotti in conversione.
	Reg CEE n. 2381/94	Allegato II del 2092/91.
	Reg CE n. 1201/95	Allegato VI del 2092/91.
	Reg CE n. 1202/95	Allegati I e II del 2092/91, promiscuità di coltivazione biologica e non.
	Reg CE n. 1935/95	Modifica al 2092/91: etichettatura prodotti in conversione e prodotti contenenti alcuni ingredienti non biologici; nuovi obblighi (sementi e materiale di propagazione biologico).
	Reg CE n. 418/96	Allegato VI del 2092/91.
	Reg CE n. 345/97	Allegato VI del 2092/91.
	Reg CE n. 1488/97	Allegato II del 2092/91, parte A e B.
	Reg CE n. 1900/98	Allegato I del 2092/91.
	Reg n. 330/99	Allegato VI del 2092/91, parte C.
	Reg CE n. 331/00	Allegato V del 2092/91.
	Reg CE n. 1073/00	Modifica al 2092/91.
	Reg CE n. 1437/00	Modifica al 2092/91.
	Reg CE n. 2020/00	Allegato VI del 2092/91.
	Reg CE n. 436/01	Allegato II del 2092/91.
	Reg CE n. 2491/01	Allegato III del 2092/91.
	Reg CE n. 473/02	Allegati I, II e VI del 2092/91.
Produzioni animali	Reg CE n. 1804/99	Integrazione al 2092/91 per il settore zootecnico.

SETTORE	NORMATIVA COMUNITARIA	AMBITO DELLE DISPOSIZIONI
Importazioni da paesi terzi (extra CEE)	Reg CEE n. 2092/91	Metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
	Reg CEE n. 94/92	Modalità di applicazione del regime di importazione dai paesi terzi.
	Reg CEE n. 2083/92	Importazione dai paesi extra CEE, semplificazione procedure.
	Reg CEE n. 3457/92	Importazione dai paesi extra CEE, modifiche al certificato di controllo.
	Reg CEE n. 3713/92	Rinvio applicazione disposizioni sulle importazioni da alcuni paesi terzi.
	Reg CEE n. 1593/93	Rinvio applicazione disposizioni sulle importazioni da alcuni paesi terzi.
	Reg CEE n. 688/94	Rinvio applicazione disposizioni sulle importazioni da alcuni paesi terzi.
	Reg CE n. 2580/94	Rinvio applicazione disposizioni sulle importazioni da alcuni paesi terzi.
	Reg CE n. 529/95	Rinvio applicazione disposizioni sulle importazioni da alcuni paesi terzi.
	Reg CE n. 1935/95	Nuovi requisiti per gli Organismi di controllo.
	Reg CE n. 522/96	Modifica Reg CEE n. 94/92.
	Reg CE n. 314/97	Modifica Reg CEE n. 94/92.
	Reg CE n. 1367/98	Modifica Reg CEE n. 94/92.
	Reg CE n. 548/00	Modifica Reg CEE n. 94/92.
	Reg CE n. 1566/00	Modifica Reg CEE n. 94/92.
	Reg CE n. 1616/00	Modifica Reg CEE n. 94/92.
	Reg CE n. 2426/00	Modifica Reg CEE n. 94/92.
	Reg CE n. 349/01	Modifica Reg CEE n. 94/92.
	Reg CE n. 1788/01	Certificato di controllo per importazione da paesi terzi.

Fonte: Associazione Produttori Biologici della Toscana, 2002

2.1.1 Campo di applicazione del regolamento

Il regolamento CEE n. 2092/91 e successive modificazioni si applica ai prodotti vegetali e animali non trasformati, ai prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione umana e agli alimenti per animali, i quali recano sulle etichette, nella pubblicità e nella documentazione commerciale le indicazioni in uso in ciascuno Stato membro al fine di informare il consumatore che il prodotto è stato ottenuto secondo il metodo biologico definito dal regolamento.

Le norme sancite dal regolamento, quindi, si applicano solo nel caso in cui il produttore desideri apporre sul proprio prodotto una simile dicitura.

2.1.2 La normativa per le produzioni vegetali

Le regole di base del metodo di produzione biologico applicabile ai prodotti vegetali sono descritte nell'Allegato I, parte A del regolamento e toccano i seguenti ambiti:

1. Gestione del suolo e protezione dell'ambiente

Il suolo deve essere protetto da fenomeni erosivi e ristagni idrici disponendo le opportune sistemazioni idrauliche per la regimazione delle acque superficiali e profonde; sono vietate le tecniche di coltivazione senza suolo; è pratica consigliata la pacciamatura con residui vegetali o altri materiali naturali ed è invece proibito l'uso della PVC. Occorre promuovere la diversità e la complessità ambientale (siepi, macchie spontanee, alberi....).

2. Lavorazioni del terreno

Le lavorazioni devono essere effettuate in modo da ottenere i maggiori benefici sulla fertilità e sulla struttura del terreno, minimizzando gli effetti negativi sull'ambiente. Sono da evitare l'impiego di macchinari e attrezzi che provochino

un eccessivo interrimento dello strato attivo e che danneggino la struttura del terreno.

3. Avvicendamenti e consociazioni

L'avvicendamento è una pratica fondamentale in agricoltura biologica per i numerosi vantaggi che essa apporta in fatto di fertilità, contenimento delle infestanti, incremento delle rese produttive.

Le consociazioni sono raccomandate per gli effetti positivi che esplicano nei confronti del terreno e della coltura.

4. Fertilizzazioni

Il ripristino e il mantenimento della fertilità e dell'attività biologica del suolo devono essere garantiti mediante la coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di vegetali aventi un apparato radicale profondo nell'ambito di un adeguato programma di rotazione annuale. Si possono integrare deiezioni zootecniche provenienti dalla produzione animale biologica entro i limiti fissati dal regolamento, e materiali organici prodotti da aziende biologiche.

Quando i suddetti mezzi risultano insufficienti occorre procedere all'integrazione con altri strumenti, ma possono essere utilizzati solo i concimi organici o minerali elencati nell'Allegato II, parte A e nelle successive modifiche ed integrazioni.

5. Semina e impianto

Le sementi e il materiale di propagazione vegetativa devono provenire da agricoltura biologica, tuttavia, fino al 31 Dicembre 2003, salvo ulteriore proroga, è possibile utilizzare materiale proveniente da agricoltura convenzionale nel caso

in cui sia dimostrata all’organismo di controllo l’impossibilità di poter reperire materiale biologico. È vietato l’impiego di materiale geneticamente modificato.

6. Irrigazione

E’ vietato l’uso di tubature in plastica “a perdere”: è ammesso l’uso di materiale plastico eccetto PVC vincolato all’obbligo di recupero al termine del ciclo.

7. Controllo delle erbe infestanti

Le erbe spontanee devono essere controllate attraverso una delle seguenti pratiche: diserbo meccanico, pirodiserbo, termodiserbo, pratiche agronomiche.

E’ vietato l’uso di prodotti erbicidi di sintesi.

8. Disinfezione e disinfestazione del terreno

E’ proibita la disinfezione e la disinfestazione del terreno. Nel caso di forte infestazione l’organizzazione di controllo può autorizzare la solarizzazione del terreno purchè a questa segua una coltura di sovescio.

9. Interventi fitosanitari

La protezione delle piante dai parassiti e dalle malattie e l’eliminazione delle piante infestanti devono essere assicurate evitando per quanto possibile l’impiego di prodotti fitosanitari. La protezione deve essere assicurata innanzitutto mediante la scelta di specie e varietà naturalmente resistenti, programmi di rotazione delle colture, coltivazione meccanica, eliminazione delle malerbe mediante bruciatura e protezione dei nemici naturali dei parassiti.

In caso di pericolo immediato, però, possono essere utilizzati, sotto determinate condizioni, i prodotti fitosanitari elencati nell’Allegato II, parte B del regolamento.

10. Colture protette

E' ammessa la coltivazione in colture protette e sono ammessi mezzi di semiforzatura per la produzione anticipata o ritardata a patto che si rispettino alcune condizioni riportate nel regolamento.

11. Potatura e sistemi di allevamento

Sono vietati gli interventi di modificazione della forma della pianta con mezzi chimici e si consiglia l'utilizzo di sistemi di potatura idonei alla specie utilizzata per prevenire l'insorgenza di malattie.

12. Tecniche di maturazione e conservazione

E' vietato l'uso di sostanze chimiche di sintesi per anticipare la maturazione, per i trattamenti post-raccolta, per la conservazione e di radiazioni ionizzanti a scopo conservativo.

13. Magazzinaggio dei prodotti

Le aree destinate allo stoccaggio dei prodotti devono essere tali da garantire l'identificazione delle partite ed evitare che i prodotti siano mescolati o entrino in contatto con prodotti o sostanze non rispondenti alle disposizioni in materia di agricoltura biologica.

14. Imballaggio e trasporto dei prodotti

I prodotti biologici possono essere trasportati ad altre unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo da impedire che il contenuto possa essere sostituito senza manipolare o danneggiare i sigilli.

Occorre applicare, anche, un'etichetta che, oltre alle indicazioni previste dalla legge per i prodotti convenzionali, riporti i seguenti dati:

- ⇒ nome e indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto;
- ⇒ denominazione di vendita o descrizione del prodotto, compresa una indicazione del metodo di produzione biologico (Tabella 10);
- ⇒ indicazione degli ingredienti;
- ⇒ nome o codice dell'organismo di controllo ed estremi dell'autorizzazione ministeriale da cui dipende l'operatore;
- ⇒ codice dell'operatore e codice di autorizzazione alla stampa dell'etichetta.

Queste indicazioni possono figurare anche in un documento di accompagnamento che deve inequivocabilmente corrispondere all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto e deve contenere informazioni sul fornitore e/o trasportatore.

Non è richiesta la chiusura degli imballaggi nelle seguenti condizioni:

- ⇒ il trasporto avviene direttamente tra soggetti sottoposti al regime di controllo previsto in ambito biologico;
- ⇒ i prodotti sono muniti di un documento di accompagnamento contenente le opportune informazioni;
- ⇒ l'organismo di controllo dell'operatore spedite e dell'operatore destinatario sono stati informati di tali operazioni di trasporto e abbiano dato il loro consenso.

Il regolamento si esprime anche nell'ambito della raccolta dei prodotti selvatici e spontanei e della coltivazione dei funghi.

Nel regolamento, inoltre, vengono riportate le norme riguardanti il passaggio dall'agricoltura convenzionale all'agricoltura biologica; esse prevedono che la durata minima del periodo di conversione sia di due anni (prima della semina) per le colture annuali e di tre anni (prima del raccolto) per le colture perenni diverse dai prati. Tale periodo può essere prolungato o ridotto e le decisioni in merito riguardano gli Stati membri.

Tabella 10: L’etichettatura dei prodotti ottenuti con metodo biologico

INDICAZIONE DEL METODO DI PRODUZIONE DA RIPIETTERE IN ETICHETTA
<p>Le tipologie di etichettatura previste per i prodotti ottenuti da agricoltura biologica sono tre:</p> <p>➔ <i>Prodotto biologico al 95%.</i></p> <p>Si tratta di prodotti in cui gli ingredienti devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per almeno il 95% ottenuti con metodo biologico; • per l’eventuale 5% residuo ottenuti da prodotti compresi nella lista positiva dell’Allegato VI parte C del regolamento CEE n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni. <p>Anche gli ingredienti di origine non agricola e gli ausiliari di fabbricazione devono essere compresi nelle liste positive (parte A e B del medesimo Allegato)</p> <p>Per questa categoria di prodotti biologici il riferimento al biologico è possibile nella denominazione di vendita.</p> <p>➔ <i>Prodotto biologico al 70%.</i></p> <p>Si tratta di alimenti in cui gli ingredienti devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per almeno il 70% ottenuti con metodo biologico; • per l’eventuale 30% residuo ottenuti da prodotti compresi nella lista positiva. <p>Per questi prodotti non è ammesso il riferimento al metodo biologico nella denominazione di vendita, ma solo nell’elenco degli ingredienti, con chiaro riferimento a quelli di origine biologica, con in più la dicitura obbligatoria “x% degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto da agricoltura biologica”.</p> <p>➔ <i>Prodotto in conversione.</i></p> <p>La dicitura “prodotto in conversione all’agricoltura biologica” è utilizzabile solo per prodotti costituiti da un solo ingrediente di origine agricola raccolto dopo un periodo di conversione di almeno dodici mesi. Anche in questo caso gli ingredienti di origine non agricola dovranno essere tra quelli compresi nella lista positiva.</p>

Fonte: Associazione Produttori Biologici della Toscana, 2002

2.1.3 La normativa per le produzioni zootecniche

Le produzioni animali in ambito biologico sono regolate dal regolamento CEE n. 1804/99, ma gli Stati membri possono adottare, a norma dell’articolo 12 del regolamento CEE n. 2092/91, regole più severe riguardo agli animali d’allevamento e ai prodotti animali provenienti dal loro territorio.

Le regole base di tale regolamento toccano i seguenti ambiti:

1. Origine degli animali

Sono da preferire le razze rustiche, autoctoni, caratterizzate da adattabilità ambientale, resistenza alle malattie, longevità e produttività; gli animali devono provenire da allevamenti che operino in conformità alle disposizioni in materia di zootecnia biologica, oppure se già presenti in azienda possono essere convertiti.

In casi particolari, come la costituzione o il rinnovo del parco animali, in cui non è possibile recuperare un numero sufficiente di capi ottenuti con metodi biologici è possibile utilizzare quelli ottenuti da metodi non biologici previa autorizzazione dell'organizzazione di controllo.

Nell'azienda zootecnica biologica tutti gli animali appartenenti alla stessa specie devono essere allevati secondo il metodo biologico, mentre animali di specie diversa possono essere allevati secondo il metodo convenzionale purchè ciò avvenga in un'unità nettamente distinta da quella adibita al biologico.

2. Metodi di gestione zootecnica

⇒ **Riproduzione:** la riproduzione di animali allevati biologicamente deve basarsi su metodi naturali, è ammessa l'inseminazione artificiale ma sono vietate altre forme di riproduzione artificiale o assistita e che prevedono tecniche di ingegneria genetica.

⇒ **Interventi sull'anatomia e fisiologia animale:** è vietata la pratica sistematica di operazioni mutilanti o costrittive che non abbiano fini terapeutici, solo in alcuni casi l'organismo di controllo può autorizzare queste pratiche allo scopo di migliorare la salute o il benessere animale.

E' consentita la castrazione praticata prima del raggiungimento della maturità sessuale, è vietato, invece, mettere gli occhiali al pollame.

⇒ **Stabulazioni e pascoli:** è vietata la stabulazione fissa, ma sono comunque previste deroghe in casi particolari descritti nel regolamento; le condizioni di stabulazione e densità degli animali devono rispondere alle loro esigenze biologiche ed etologiche.

⇒ **Trasporto:** il trasporto non deve costituire motivo di eccessivo stress per gli animali; è vietato l'uso di calmanti allopatici prima o nel corso di questa fase, le operazioni di carico e scarico devono essere fatte con cautela senza l'utilizzo di pungoli elettrici. L'identificazione degli animali deve essere garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione.

3. Alimentazione

L'alimentazione è finalizzata ad una produzione di qualità nel rispetto delle esigenze nutritive degli animali nei vari stadi fisiologici. E' vietata l'alimentazione forzata.

Gli animali devono essere nutriti con alimenti biologici, preferibilmente prodotti nell'unità produttiva o in altre unità aderenti alle disposizioni in materia di produzioni biologiche.

Nella razione possono essere incorporati alimenti in fase di conversione fino ad un limite massimo del 60% se provenienti dalla propria azienda e del 30% se provenienti da altre unità. Nel caso in cui si debba utilizzare alimento non biologico si dovranno produrre all'organismo di controllo le garanzie in merito all'assenza di organismi geneticamente modificati.

E' proibito l'uso di antibiotici, coccidiostatici, medicinali, stimolanti della crescita o altre sostanze atte a stimolare la crescita o la produzione.

4. Profilassi e cure veterinarie

La profilassi si basa soprattutto su misure preventive, nel caso in cui si presentino problemi di salute l'animale o gli animali colpiti devono essere curati utilizzando i seguenti gruppi di medicinali:

- ⇒ **prodotti fitoterapici:** (estratti vegetali, esclusi gli antibiotici, essenze....);
- ⇒ **prodotti omeopatici:** (sostanze vegetali, animali, o minerali) o di altro genere purchè riconducibili all'ambito della medicina dolce;
- ⇒ **oligoelementi riportati nel regolamento.**

Se questi dovessero risultare insufficienti è possibile ricorrere ai medicinali allopatici previa comunicazione all'organismo di controllo.

Possono essere effettuati fino a due trattamenti antiparassitari nell'arco dell'anno.

5. Deiezioni zootecniche

Il limite massimo è di 170 Kg di azoto per ettaro all'anno. Lo spandimento delle deiezioni dovrà avvenire preferibilmente su terreni della medesima azienda, ma può essere praticato anche presso altre aziende che applicano il metodo biologico.

Lo stoccaggio deve essere effettuato in impianti di capacità tale da garantire la corretta gestione della fertilizzazione e impedire l'inquinamento delle acque per scarico diretto, ruscellamento o infiltrazione.

2.2 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il regolamento CEE n. 2092/91 impone agli Stati membri di organizzare un sistema di controllo gestito da una o più autorità pubbliche e/o da organismi privati riconosciuti e prevede l'istituzione di un'autorità incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi privati di controllo al fine di garantire l'efficacia e l'obiettività dei controlli attuati.

Ciascuno Stato membro dovrà accertarsi della conformità di questi organismi di controllo alla norma UNI EN 45011 (ISO 65), norma elaborata dal Comitato europeo la quale stabilisce le condizioni che questi enti devono soddisfare per garantire che le certificazioni vengano fatte in maniera valida e credibile.

Gli operatori che producono, preparano, importano prodotti agricoli o derrate alimentari ottenute con il metodo biologico devono osservare il sistema di controllo vigente nel loro paese il quale si basa su una serie di disposizioni riportate nell'allegato III del regolamento CEE n. 2092/91 di seguito descritte.

Misure di controllo applicabili alle aziende agricole

Il sistema di controllo prevede l'obbligo di redigere una completa descrizione dell'unità. Tale descrizione deve consentire di individuare i luoghi di produzione, i magazzini, le zone di raccolta ed eventualmente i luoghi dove verranno fatte le operazioni di trasformazione e/o condizionamento. Devono essere descritte, inoltre, le misure da adottare per garantire il rispetto della normativa.

Successivamente il produttore dovrà presentare ogni anno il proprio programma di produzione dei prodotti vegetali descrivendo in maniera analitica i singoli appezzamenti.

Il produttore dovrà tenere un accurato e dettagliato registro di contabilità che consenta una rintracciabilità ottimale dei prodotti e, nel caso di produzioni animali dovrà tenere un registro che permetta una visione completa del sistema di gestione dell'allevamento e che contenga questi dati: animali in entrata e in uscita, eventuali perdite, l'alimentazione e i trattamenti veterinari utilizzati.

Nel caso in cui la produzione di un'azienda sia in parte biologica e in parte convenzionale, il produttore ha l'obbligo di separare in maniera incontestabile gli appezzamenti e i locali adibiti allo stoccaggio per i due tipi di produzioni.

L'organismo di controllo è tenuto ad effettuare almeno un'ispezione all'anno in ciascuna azienda, ispezione che potrà essere integrata da ulteriori controlli improvvisi.

Misure di controllo applicabili alle unità di preparazione delle derrate alimentari contenenti prodotti biologici

Per le unità di trasformazione e di condizionamento dei prodotti biologici, valgono gli stessi principi in materia di identificazione, controllo e contabilità. Il principio di separazione dei luoghi adibiti alla trasformazione, al magazzinaggio e al condizionamento si applica altresì agli operatori che procedono alla manipolazione dei prodotti di origine biologica e dei prodotti di origine convenzionale.

Misure di controllo applicabili agli importatori di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologica

La normativa mira ad assicurare il controllo dei movimenti di prodotti importati da paesi terzi a livello di ciascuna partita, esigendo in particolare l'identificazione completa dei prodotti. Le informazioni relative ai trasporti e ai

destinatari dei prodotti devono essere messe a disposizione dell'organismo di controllo.

Sanzioni previste per il mancato rispetto della normativa comunitaria

L'organismo di controllo, nel momento in cui verifica un'irregolarità, avvia la procedura di declassamento delle partite interessate, le quali, non potranno più essere vendute come merce “biologica”.

Se l'infrazione è prolungata l'organismo di controllo può imporre il divieto di produzione o commercializzazione per un tempo da esso stabilito. L'applicazione di tali misure è accettata anticipatamente dagli operatori con la sottoscrizione di un contratto con l'organismo di controllo.

Norma relative al trasporto

I prodotti agricoli ottenuti con il metodo di produzione biologico possono essere trasportati unicamente in imballaggi o contenitori chiusi, in modo da impedire la sostituzione del contenuto.

2.3 Regime di importazione

La commercializzazione dei prodotti biologici in provenienza da paesi terzi è soggetta al rispetto di una procedura d'esame dell'equivalenza delle norme applicate in tali paesi in materia di agricoltura biologica.

Le norme applicate nel paese terzo devono offrire garanzie equivalenti a quelle fornite dalla normativa comunitaria.

Per verificare tale equivalenza la Commissione procede ad un esame approfondito della normativa del paese terzo interessato e dell'efficacia delle misure di controllo attuate.

La Commissione, una volta riconosciuta l'equivalenza, iscrive il paese terzo all'elenco dei paesi che sono già stati “verificati”; da quel momento in poi i prodotti biologici provenienti da quel paese potranno essere importati e circolare liberamente nell'Unione Europea.

Le partite devono essere accompagnate da un certificato di controllo rilasciato dall'autorità competente del paese terzo e attestante che la partita è stata correttamente prodotta secondo le regole di produzione e ispezione conformi alla regolamentazione europea.

Fino all'anno 2005 è in vigore un sistema di verifica che consente agli stati membri dell'Unione Europea di concedere autorizzazioni per l'importazioni di merci provenienti da paesi terzi che non figurano nell'elenco comunitario compilato dalla Commissione. In questo caso spetta all'importatore dimostrare che i prodotti in questione sono stati ottenuti secondo norme di produzione equivalenti a quelle stabilite dalla normativa comunitaria e hanno formato e sono stati sottoposti a controlli equivalenti a quelle adottate per i prodotti comunitari.

Successivamente il paese che ha ottenuto il riconoscimento verrà indicato alla Commissione e agli altri stati membri.

Tale sistema riveste un'importanza particolare per le produzioni specifiche controllate a livello regionale o locale provenienti da paesi in cui la produzione biologica non è disciplinata da una normativa nazionale (ad esempio piantagioni di caffè, tè.....).

2.4 Il logo biologico della Comunità Europea

Il regolamento CEE n. 2092/91 lasciava alla Commissione europea la possibilità di elaborare un logo specifico relativo al metodo di produzione biologico, nonché un’indicazione di conformità al regime di controllo.

Nel Marzo del 2000, il regolamento CEE n. 331/2000 della Commissione ha definito il suddetto logo, il cui obiettivo è aumentare la visibilità dei prodotti biologici agli occhi del consumatore e migliorarne l’identificazione sul mercato (Figura 1).

Il logo non è obbligatorio e per l’utilizzo è necessario che il prodotto soddisfi le seguenti condizioni:

- ⇒ contenere per almeno il 95% ingredienti prodotti secondo il metodo biologico;
- ⇒ essere sottoposti per l’intero processo di produzione e di preparazione al regime di controllo previsto dal regolamento;
- ⇒ essere venduti in imballaggi sigillati o essere immessi sul mercato come prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati;
- ⇒ riportare in etichetta il nome e/o la ragione sociale del produttore, preparatore o venditore e il numero di codice dell’organismo di controllo.

L’indicazione da inserire nel logo comunitario può essere unica oppure una combinazione di due indicazioni in specifiche condizioni linguistiche specificate nel regolamento.

Indicazione unica:

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA.

DA: ØKOLOGISK JORDBRUG

DE: ÖKOLOGISCHER LANDABU.

GR: BIOLOGIKH GEWRGIA.

EN: ORGANIC FARMING.

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE.

IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA.

NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW.

PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA.

FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

SV: EKOLOGISKT JORDBRUK.

Combinazione di due indicazioni:

- **NL/FR:** BIOLOGISCHE LANDBOUW / AGRICULTURE BIOLOGIQUE.

- **FI/SV:** LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO / EKOLOGISKT JORDBRUK.

- **FR/DE:** AGRICULTURE BIOLOGIQUE / BIOLOGISCHE AGRARWIRTSCHAFT.

Per quel che riguarda i colori il logo deve essere presentato in colore diretto, in quadricromia o in bianco e nero (i riferimenti dei colori sono riportati nel regolamento). Se il logo viene utilizzato a colori su sfondi colorati che ne rendono

difficile la lettura si dovrà tracciare un circolo che delimiti il contorno del logo per migliorarne il contrasto rispetto ai colori dello sfondo.

Se l'applicazione del logo rende necessario ridurne le dimensioni è prescritto il seguente formato minimo:

- ⇒ per un logo con un'indicazione unica il diametro minimo è di 20 mm;
- ⇒ per un logo con una combinazione di due indicazioni il diametro minimo è di 40 mm.

L'utilizzazione del logo conferisce ai prodotti un valore specifico e l'applicazione più efficace del logo è quindi a colori poiché in questo modo viene maggiormente messo in risalto ed è riconosciuto più facilmente dal consumatore.

L'uso del logo in bianco e nero è raccomandato soltanto nel caso in cui l'applicazione a colori non sia possibile.

FIGURA 1: logo comunitario



Fonte figura: regolamento CEE n. 331/2000

CAPITOLO 3

“LA RISPOSTA NAZIONALE AL BIOLOGICO.”

3.1 La normativa a livello nazionale

L'Italia ha attuato quanto previsto dal regolamento CEE n. 2092/91 con il Decreto Legislativo n. 220/95, successivamente integrato dal decreto ministeriale n. 91436 del 4 Agosto 2000 per quel che riguarda le produzioni animali.

Tali decreti, oltre a definire i livelli di competenze e responsabilità tra le Amministrazioni pubbliche interessate (Ministero e Regioni) dal punto di vista tecnico, opera scelte importanti in materia di sistema di controllo, di modalità di accesso e di presentazione delle produzioni. Il regolamento CEE n. 2092/91, infatti, relativamente al sistema di controllo assume carattere di direttiva, demandando all'autorità competente di ogni singolo Stato membro la strutturazione del sistema di controllo.

3.1.1 Il sistema di controllo nazionale

In Italia il sistema di controllo si articola in una gestione “mista” tra Pubblica amministrazione e organismi privati.

Le Amministrazioni centrali e Regionali o Provinciali, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, garantiscono l'applicazione del sistema di controllo attraverso il riconoscimento di organismi di controllo privati, strutturati operativamente sul territorio nazionale, ai quali è demandato l'importante ruolo del controllo sulle attività degli operatori di agricoltura biologica.

Per il riconoscimento un apposito Comitato nazionale valuta la capacità dell'organismo in termini di esperienza, affidabilità e obiettività nonché di dotazioni di risorse, personale e attrezzature.

Gli organismi di controllo sono riconosciuti con Decreto del Ministero per le Politiche Agricole e sono autorizzati ad operare su tutto il territorio nazionale.

Il Ministero e le Regioni, inoltre, svolgono l'importante funzione di garanzia del rispetto delle regole del “sistema agricoltura biologica” attraverso le attività di coordinamento e di vigilanza sull'operato degli organismi di controllo riconosciuti.

Per l'esercizio dei controlli gli organismi si avvalgono di personale tecnico qualificato che provvede all'effettuazione delle visite ispettive presso le unità di produzione redigendo un verbale che costituisce la premessa alla certificazione del processo di produzione “biologico” a livello aziendale.

Attualmente è entrata in vigore la legge n. 38 del 7 Marzo 2003 la quale riforma il Decreto Legislativo n. 220/95; tale riforma coinvolge soprattutto il sistema di valutazione degli organismi di controllo e la promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche.

Per ciò che riguarda il primo aspetto i punti fondamentali sono:

- ⇒ rivedere il sistema di valutazione degli organismi di controllo in modo tale che il Comitato di valutazione sia integrato al fine di garantire una rappresentanza paritetica allo stato e alle regioni;
- ⇒ specificare con maggiore dettaglio i requisiti degli organismi di controllo con particolare attenzione al fatto che la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo sul territorio

nazionale sia corredata da un’attestazione di rispondenza alla norma EN 45011;

⇒ definire le disposizioni sanzionatorie nei confronti degli organismi di controllo.

Per quel che riguarda il secondo aspetto i punti fondamentali sono:

⇒ istituzione di un fondo per la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali di ricerca in materia di agricoltura biologica;

⇒ istituzione di un fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica finalizzato al sostegno della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori e mediante misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola;

⇒ informare i consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali e su quelli a denominazione di origine protetta.

Il Decreto Ministeriale n. 91436/2000 è riportato in Allegato I e la legge n. 38/2003 in Allegato II.

3.1.2 Sistema di accesso alla produzione biologica e modalità di presentazione dei prodotti

Per accedere al sistema dell’agricoltura biologica l’operatore deve innanzitutto inoltrare notifica di attività di produzione all’Assessorato Agricoltura della Regione o Provincia Autonoma nel cui territorio è ubicata l’unità aziendale e all’organismo di controllo (sede nazionale e/o regionale) prescelto tra quelli autorizzati dal Ministero.

Con la notifica, l'operatore assoggetta l'azienda al regime di controllo e si impegna ad eseguire le operazioni di produzione secondo le norme della regolamentazione comunitaria.

Altri obblighi di carattere amministrativo dell'operatore, successivamente alla fase iniziale, sono la notifica all'organismo di controllo del Programma annuale di produzione di prodotti vegetali e/o animali, con una descrizione analitica delle attività produttive e la registrazione delle attività aziendali attraverso la tenuta dei Registri aziendali.

Le disposizioni nazionali sull'etichettatura assumono carattere aggiuntivo rispetto alle disposizioni delle normative generali sulla presentazione dei prodotti alimentari che, in ogni caso, debbono essere rispettate.

La possibilità di indicare in etichetta o nella pubblicità la dicitura “Agricoltura biologica” è condizionata al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- ⇒ le indicazioni devono evidenziare che si tratta di un metodo di produzione agricolo;
- ⇒ il prodotto è stato ottenuto da un operatore assoggettato al sistema di controllo previsto dalla regolamentazione comunitaria ovvero importato da un Paese terzo in regime di equivalenza;
- ⇒ il prodotto è stato ottenuto conformemente alle norme di produzione dell'agricoltura biologica.

Le etichette dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- ⇒ nome dell'organismo di controllo autorizzato e relativo codice;
- ⇒ codice dell'operatore controllato;

⇒ numero di autorizzazione (preceduto dalla lettera T per i prodotti trasformati);

⇒ la dicitura: “Organismo di controllo autorizzato con D.M. n.....delin applicazione del regolamento CEE n. 2092/91”.....(Nome organismo).

3.2 Gli organismi di controllo

Gli organismi di controllo autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole sul territorio nazionale sono soggetti privati con due mansioni fondamentali:

1. verificare l' idoneità e il percorso produttivo delle imprese che intendono aderire o già aderiscono al sistema di controllo per le produzioni con metodo biologico;
2. concedere l'uso dei relativi marchi alle imprese associate, da apporre sulle etichette dei prodotti controllati e sul materiale divulgativo che le stesse intendono realizzare.

Gli organismi di controllo non possono praticare assistenza tecnica alle aziende e vendere prodotti o avere rapporti di consulenza con l'azienda controllata al fine di rispettare il principio della terzietà. Devono, inoltre, presentare al Ministero e alle Regioni un piano di controllo annuale.

Gli organismi di controllo che certificano le produzioni biologiche in Italia sono dieci più altri quattro autorizzati nella sola Provincia Autonoma di Bolzano (Tabella 11).

L'attività ispettiva degli organismi di controllo consiste in ispezioni ordinarie annuali e ispezioni straordinarie durante le quali potranno essere prelevati campioni.

Al termine di ogni visita è compilata una relazione di ispezione controfirmata dal responsabile dell'unità sottoposta a controllo.

Tabella 11: Elenco degli Organismi di controllo autorizzati sul territorio nazionale

Denominazione	Codice Comunitario	Indirizzo
Associazione Suolo e Salute	IT-ASS	Via Abbazia 17 61032 - Fano (Ps) Tel. e Fax: 0721/830373 E-mail info@suoloesalute.it sito Internet www.suoloesalute.it
Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale - ICEA	IT-ICA	Strada Maggiore, 29 40125 – Bologna Tel. 051/272986 Fax 051/232011 E-mail icea@icea.info
Istituto Mediterraneo di Certificazione - IMC	IT-IMC	Via C. Pisacane 53 60019 – Senigallia (An) Tel. 071-7928725/7930179 Fax 071-7910043 E-mail imcert@imcert.it sito Internet www.imcert.it
Bioagricert	IT-BAC	Via dei Macabraccia, 8 40133 Casalecchio Di Reno (Bo) Tel. 051-562158 Fax. 051-564294 E-mail info@bioagricert.org sito Internet www.bioagricert.org
Consorzio Controllo Prodotti Biologici - CCPB	IT-CPB	Via Jacopo Barozzi 8 40126 – Bologna Tel. 051-254688-6089811 Fax 051-254842 E-mail ccpb@ccpb.it sito internet www.ccpb.it
CODEX S.R.L.	IT-CDX	Via Duca degli Abruzzi, 41 95048 Scordia (Ct) Tel. 095-650634/716 Fax. 095-650356 E-mail codex@codexsrl.it sito internet www.codexsrl.it
Q.C. & I. International Services	IT-QCI	Villa Parigini Località Basciano 55035 Monteriggioni (Si) Tel. 0577/327234 Fax. 0577/329907 E-mail lettera@qci.it sito Internet www.qci.it
Ecocert Italia	IT-ECO	Corso Delle Province 60 95127 - Catania Tel. 095/442746 - 433071 Fax 095/-505094 E-mail info.ecocert@ecocertitalia.it sito Internet www.ecocertitalia.it
BIOS	IT-BIO	Via M. Grappa 37 36063 Marostica (Vi) Tel. 0424/471125

		Fax: 0424/476947 E-mail info@certbios.it sito Internet www.certbios.it
Eco System International Certificazioni S.R.L.	IT-ECS	Via Monte San Michele 49 73100 Lecce Tel. e Fax 0832-311589 E-mail info@ecosystem-srl.com sito Internet www.ecosystem-srl.com
BIOZERT - zertifizierung ökologisch erzeugter produkte*	IT-BZT	Auf dem Kreuz 58 D-86512 - UGSBURG Tel. +49(0)821.3467650 Fax +49(0)821.3467655 E-mail bayern@biozert.de sito Internet www.biozert.de
INAC - International Nutrition and Agriculture Certification*	IT-INC	Rudolf-Herzog-Weg 32 D-37213 WITZENHAUSEN Tel. +49(0)5542.911400 Fax +49(0)5542.911401 E-mail inac@inac-certification.com sito Internet www.inac-certification.com
IMO - Institut für marktökologie*	IT-IMO	Paradiesstrasse 13 D-78462 KONSTANZ Tel. +49(0)7531.915273 Fax +49(0)7531.915274 E-mail office@imo.ch sito Internet www.imo.ch
QC&I – Gesellschaft für kontrolle und zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen GMBH*	IT-QCI	Gleuelerstrasse 286 D-50935-KÖLN Tel. +49(0) 221 943 92-09 Fax +49(0) 221 943 11 sito Internet www.qci.de

*autorizzati ad operare nella sola Provincia Autonoma di Bolzano

Fonte: Mipaf, 2002

3.3 I compiti delle regioni

I compiti delle Amministrazioni regionali nel campo dell'agricoltura biologica sono definiti sia dal Decreto Legislativo n. 220/95 che dalla normativa emanata dalla Regione stessa.

Le Regioni e le Province Autonome devono istituire gli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica suddivisi in tre sezioni distinte:

⇒ produttori agricoli, a sua volta diviso in:

- aziende biologiche;

- aziende in conversione;
 - aziende miste.
- ⇒ preparatori: operatori che utilizzano prodotti provenienti da aziende biologiche le cui produzioni sono già certificate;
- ⇒ raccoglitori dei prodotti spontanei.

Entro il 31 Marzo di ogni anno, le Regioni comunicano al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali gli elenchi degli operatori iscritti agli elenchi regionali e gli eventuali aggiornamenti ricavando i dati dalle notifiche di inizio attività o di variazione inviate agli Uffici Regionali competenti.

Le Regioni e le Province Autonome esercitano, insieme al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la vigilanza sugli organismi di controllo. Questi ultimi entro e non oltre il 30 Novembre di ogni anno trasmettono alle Regioni un piano tipo di controllo.

Ciascuna Regione o Provincia Autonoma può proporre la revoca dell'autorizzazione all'organismo di controllo qualora emerga che il suddetto organismo non sia più in possesso dei requisiti previsti.

Tutte le regioni italiane hanno regolamentato il comparto biologico e ognuna esercita l'attività di vigilanza attraverso Enti e modalità diverse. Per esempio la Toscana svolge l'attività di vigilanza mediante l'ARSIA, la quale svolge verifiche periodiche dei requisiti tecnici degli organismi di controllo. L'ARSIA, infatti, predispone un programma annuale relativo all'attività di vigilanza e lo invia alla Giunta Regionale, unitamente al resoconto dell'attività di vigilanza svolta nell'anno precedente. Il programma annuale prevede sopralluoghi presso le strutture organizzative degli organismi di controllo operanti sul territorio regionale e presso

un campione rappresentativo di operatori biologici pari almeno al 10% degli iscritti all’elenco regionale.

CAPITOLO 4

“LE PROSPETTIVE FUTURE DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA”

4.1 La situazione particolare del settore zootecnico

Nel capitolo precedente abbiamo descritto i regolamenti CEE n. 2092/91 per le produzioni vegetali e n. 1804/99 per la zootecnia e, come possiamo vedere dalla data di emanazione, tra le due leggi intercorre un periodo di ben otto anni.

Il motivo principale di questo ritardo è da attribuire al fatto che applicare un metodo di produzione biologica all'allevamento zootecnico è molto più complicato rispetto che alle produzioni vegetali e quindi l'iter legislativo è stato più difficoltoso e travagliato.

In Italia, poi, il regolamento CEE è stato recepito con l'emissione del Decreto Legislativo n. 220/95, il quale, però, ha lasciato numerose ambiguità su diversi aspetti della produzione biologica, come per esempio la metodologia di certificazione delle aziende zootecniche biologiche.

Oltre a questo, sono in scadenza alcune deroghe: il 31 Dicembre 2003 scade quella che permette l'approvvigionamento, a inizio ciclo, di animali non biologici, nonostante sia ancora limitata e discontinua la fornitura di capi biologici, soprattutto quelli appartenenti a razze autoctone.

Per questo motivo si pensa ad un prolungamento della deroga (tra l'altro l'Italia aveva anche anticipato di un anno la scadenza rispetto al resto d'Europa); però, tale prolungamento dovrà effettivamente servire a organizzare il comparto zootecnico e lo sviluppo di linee di riproduzione biologiche.

Le successive scadenze saranno poi nell'Agosto 2005 (24 Agosto), quando non sarà più possibile utilizzare mangimi convenzionali (i quali vengono usati oggi nella quantità massima del 20% della razione annuale) e nel Dicembre 2005 (31 Dicembre), termine ultimo per l'adeguamento delle stalle.

Nel futuro sarà necessario, quindi, creare le condizioni, sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista strutturale e manageriale, affinché l'allevamento biologico divenga una valida alternativa a quello convenzionale e, soprattutto, rappresenti una forma di allevamento economicamente vantaggioso.

4.2 Le linee di sviluppo future per l'agricoltura biologica

I regolamenti CEE n. 2092/91 per le produzioni agricole e il n. 1804/99 per la zootecnia rappresentano, oggi, i testi base per la produzione biologica. Tali regolamenti nel corso degli anni sono stati modificati e integrati più volte, sia per andare a colmare vuoti legislativi in alcuni campi, sia per adeguarli alle trasformazioni continue che hanno interessato il biologico nel corso degli anni.

Nonostante queste modifiche la legislazione in vigore ha bisogno di rinnovamento per avviare l'agricoltura biologica a compiere un salto di qualità, necessario per affermarla definitivamente come valido metodo di produzione alternativo all'agricoltura convenzionale.

In tal senso si è mossa l'Unione Europea; la Commissione ha, infatti, elaborato uno studio di fattibilità per l'elaborazione di un Piano d'azione europeo per

l'agricoltura biologica (Documento di lavoro dei servizi della Commissione sec(2002) 1368 del 12/12/2002 “Analisi della fattibilità di un piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica”).

Questo documento è il risultato di una serie di riunioni tenute nel 2002 da alcuni servizi della Commissione e da un gruppo di organismi rappresentanti interessi pubblici e privati, appositamente costituiti e ha lo scopo di descrivere l'effettivo sviluppo dell'agricoltura biologica nell'Unione Europea, analizzare i punti critici ed evidenziare ogni possibile elemento utile per l'individuazione di una strategia di sviluppo dell'agricoltura biologica.

Nel mese di Settembre del 2002 la Commissione ha riferito al Comitato Speciale dell'agricoltura riguardo la situazione attuale, andando a sottolineare i punti principali emersi dalle analisi effettuate dal gruppo di esperti.

Dal documento emergono sei punti fondamentali su cui si deve lavorare per raggiungere lo scopo prefissato: la produzione e la trasformazione, gli O.G.M (organismi geneticamente modificati), i controlli, il mercato, il commercio e la ricerca.

4.2.1 La produzione e la trasformazione

Le derrate biologiche che oggi si ritrovano sul mercato sono prodotti che generalmente richiedono lavorazioni minime (pensiamo, per esempio, alla frutta e alla verdura), ma per il futuro sarà necessario immettere sul mercato una gamma sempre più completa di prodotti dando modo, così, al consumatore di poter comprare i prodotti preferiti anche nella versione biologica.

Questo cambiamento produttivo prevede, però, un ammodernamento dell'industria di trasformazione, sia dal punto di vista strutturale, poiché le aree

adibite alla trasformazione dei prodotti biologici devono essere ben separate da quelle adibite alla trasformazione dei prodotti convenzionali, sia dal punto di vista delle capacità professionali, visto che dovranno essere sviluppati nuovi metodi di lavorazione per conservare i prodotti biologici senza l'uso dei normali additivi.

In conseguenza di quanto detto precedentemente, alcuni problemi da superare riguardano l'aspetto economico, in quanto gli ammodernamenti e l'adeguamento degli impianti di trasformazione prevedono investimenti costosi e l'aspetto commerciale cioè il prezzo spuntato dai prodotti biologici sul mercato: il produttore/trasformatore deve avere tornaconto nel produrre biologico altrimenti sarà difficile che si esponga a tali cambiamenti.

Sarebbe auspicabile, anche, l'introduzione nel regolamento CEE n. 2092/91 di standards di produzione di alcuni prodotti non contemplati in maniera specifica come per esempio la produzione di vino biologico o, ancora, nell'ambito della zootecnia, il settore dell'acquacoltura.

4.2.2 Organismi geneticamente modificati (O.G.M)

L'argomento O.G.M è, oggi, al centro di animate discussioni tra coloro che sostengono la loro importanza nell'agricoltura del futuro e quelli che ne evidenziano i possibili effetti nocivi sulla salute umana.

In agricoltura biologica l'uso degli O.G.M e/o dei prodotti da essi derivati, con l'eccezione dei medicinali veterinari, è vietato secondo l'articolo 6 del regolamento CEE n. 2092/91.

Nel documento della Commissione si fa un passo indietro rispetto al regolamento CEE n. 2092/91, in quanto, si sostiene che non è possibile escludere totalmente il rischio di O.G.M nei prodotti biologici poiché durante la coltivazione,

il trasporto, la conservazione e la lavorazione esistono numerose possibilità di "mescolanze accidentali", è perciò più realistico introdurre una soglia di contaminazione accidentale e, quindi, un limite massimo accettabile di O.G.M anche nei prodotti biologici.

Questa visione è senz'altro più realista, ma totalmente in antitesi con quelle che sono le basi dell'agricoltura biologica; infatti, per anni si è cercato di conquistare la fiducia del consumatore puntando sul rispetto dell'ambiente, sul rifiuto delle produzioni intensive e sulla maggiore salubrità degli alimenti biologici rispetto a quelli convenzionali. Accettare, quindi, un'affermazione del genere potrebbe significare eliminare una delle caratteristiche fondamentali per le quali si compra un prodotto biologico.

4.2.3 I controlli

La supervisione dell'attività degli organismi di controllo è demandata, dal regolamento CEE n. 2092/91, alle autorità dei singoli stati, le quali dovranno vigilare e accertarsi che tali organismi operino secondo i criteri specificati nel regolamento.

Questo, inoltre, richiede anche che gli organismi soddisfino i requisiti specificati nello standard UNI EN 45011.

In Italia l'attività di vigilanza sugli organismi di controllo ricade sotto la supervisione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, delle Regioni e delle Province Autonome. Questi enti provvedono alla verifica periodica dei requisiti tecnici, previsti nella parte I dell'Allegato II, nell'Allegato III e nell'Allegato IV del Decreto Legislativo n. 220/95, degli organismi di controllo e del rispetto del piano di controllo annuale predisposto dagli organismi stessi, ma non hanno nessun potere

decisionale per quanto riguarda le sanzioni, le quali dovranno, invece, essere prese da altri organi come per esempio le Giunte Regionali messe al corrente delle non conformità riscontrate.

Il regolamento CEE n. 2092/91 non entra nello specifico e non fornisce regole dettagliate sui requisiti di accreditamento e sulle modalità di vigilanza; questo ha generato una disomogeneità di operato tra gli stati membri: alcuni hanno requisiti di accreditamento piuttosto severi, altri più blandi o, ancora, alcuni hanno dato importanza a caratteristiche che per altri sono meno importanti e così via.

La stessa riflessione è valida anche per ciò che riguarda il controllo degli operatori da parte degli organismi; inoltre il regolamento, in questo caso, non fa distinzioni tra piccole e grandi aziende, richiedendo lo stesso impegno per realtà diverse in fatto di numero di visite in azienda da parte degli ispettori.

Anche il sistema dei controlli, quindi, potrebbe essere migliorato:

- ⇒ stilando, per esempio, delle metodologie di valutazione sia degli organismi di controllo, sia degli operatori che siano comuni a tutti gli Stati dell'Unione Europea in modo da uniformare gli standards;
- ⇒ gestendo in maniera equilibrata il numero dei controlli a seconda della grandezza delle aziende in modo da ridurre i costi per i produttori, diminuire l'impegno complessivo degli organismi e aumentare la qualità dei controlli.

Un altro punto fondamentale da verificare è quello delle importazioni, anche qui sarebbe necessario uniformare i criteri di valutazione dei paesi extraeuropei, tenendo conto anche del fatto che spesso in questi paesi gli agricoltori sono riuniti in cooperative. Fare dei controlli sulle cooperative invece che sul singolo produttore

potrebbe essere un metodo per sveltire le operazioni e per gravare meno dal punto di vista economico sui singoli.

4.2.4 Il mercato

Il settore dell'agricoltura biologica è riuscito ad avviare un mercato per i suoi prodotti e la fiducia da parte dei consumatori si è accresciuta; tuttavia è necessario consolidare e aumentare ulteriormente tale fiducia convincendoli della superiorità della qualità dei prodotti biologici rispetto a quelli convenzionali.

Il concetto della qualità, in questo caso, è legato soprattutto al fattore salute, infatti, la maggior parte degli studi rivela che il motivo principale che spinge all'acquisto di un prodotto biologico è la garanzia di un alimento naturale e quindi più sano e salutare mentre, in misura minore, giocano fattori come il gusto, l'ambiente o il benessere animale.

Elementi che frenano il decollo del mercato biologico vanno ricercati soprattutto nel costo che questi spuntano sul mercato e sulla mancanza di informazioni.

Questi due elementi sono strettamente concatenati; infatti, per giustificare un prezzo maggiore è necessario puntare sulla valorizzazione del valore aggiunto dei prodotti biologici (rispetto dell’ambiente, benessere animale, produzioni naturali.....) attraverso, per esempio, campagne di informazione sulla stampa e sui media e l'utilizzo dei prodotti biologici in luoghi pubblici come mense e ospedali.

4.2.5 Il commercio

Nei regolamenti CEE n. 2092/91 e n. 1804/99 sono riportate le regole per le produzioni vegetali e zootecniche, ma, nonostante questo, esistono nei vari paesi standards privati e/o nazionali che rendono difficili per i produttori, i consumatori e

le altre parti interessate conoscere esattamente le differenze. La conseguenza è che non sempre gli organismi di controllo riconoscono gli standards emessi da altri e, quindi, si rifiutano di commercializzare i prodotti con il loro marchio.

Esistono poi numerosi loghi privati diversi da stato a stato che vengono riportati nelle etichette dei prodotti biologici generando anche qui notevole confusione tra i consumatori. Per migliorare la situazione sarebbe bene favorire un più ampio uso del logo biologico dell'Unione Europea, oggi ancora poco conosciuto e poco utilizzato.

Una soluzione potrebbe essere quella di renderlo obbligatorio, continuando, però, ad utilizzare anche gli altri loghi che sono ormai conosciuti da chi abitualmente compra biologico.

Un altro elemento che migliorerebbe la commercializzazione è quello di mettere a punto dei sistemi di distribuzione efficienti che possano rafforzare il legame fra agricoltori e consumatori; al riguardo stanno nascendo innovative metodologie di vendita ed è su queste che bisogna puntare per incrementare le vendite.

Alcune tra le esperienze più interessanti sono l'apertura delle cosiddette boutique del gusto, l'apertura di punti vendita associati, la vendita di ortaggi e frutta mediante consegna a domicilio e l'E-commerce.

Le boutique del gusto sono spacci aziendali caratterizzati da molta visibilità perché distaccati dall'azienda e situati in zone strategiche della città. L'offerta è costituita da alimenti di alta qualità, i prezzi di vendita sono elevati, ma giustificati proprio dalle ottime caratteristiche organolettiche degli alimenti e dalla cura con cui vengono preparati ed esposti.

I punti di vendita associati sono luoghi dove è possibile trovare le produzioni di un gruppo di produttori associati; la vendita può avvenire in mercati organizzati che si svolgono in punti centrali della città, in date fisse oppure in spacci aziendali.

La vendita a domicilio è diffusa, soprattutto nel nord Europa, per la compravendita di ortaggi e frutta. L'assortimento di frutta e verdura, predisposto in casse di dimensioni prestabilite, è deciso dal produttore; il cliente prenota il quantitativo voluto, può richiedere che alcuni prodotti non siano inseriti e la merce gli viene consegnata settimanalmente a domicilio o in un punto di consegna collettivo.

L'E-commerce è la commercializzazione dei prodotti aziendali utilizzando internet; l'azienda può offrire i propri prodotti, presentati sul proprio sito internet, ad intermediari commerciali, a distributori o direttamente ai consumatori.

4.2.6 La ricerca

Per promuovere l'espansione dell'agricoltura biologica sono necessarie nuove conoscenze e nuove tecnologie, di conseguenza permettere agli agricoltori un facile accesso ai dati relativi ai metodi biologici è di fondamentale importanza così come la formazione e l'addestramento pratico degli operatori e i programmi di ricerca di Istituti pubblici e privati.

La produzione biologica, inoltre, coinvolgendo oltre agli agricoltori anche gli impianti di lavorazione, richiede che sia sviluppata la ricerca nel settore della trasformazione dei prodotti biologici.

Un ruolo fondamentale può essere svolto dai servizi di consulenza al fine di trasferire i risultati delle ricerche scientifiche alla pratica agricola; gli stessi operatori biologici potrebbero svolgere un ruolo primario riunendo le proprie forze

e collaborando con questi servizi, aprendo le proprie aziende agricole e condividendo le proprie esperienze.

CAPITOLO 5

“LE ESPERIENZE DI ALCUNI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA”

Alla luce di quanto detto nei paragrafi precedenti è nata in Italia e in Europa l’esigenza di elaborare strategie volte alla valorizzazione dei prodotti biologici.

Gli interventi di valorizzazione hanno previsto o prevedono, nella maggior parte dei casi, la creazione di marchi biologici che certifichino la rispondenza del prodotto a norme più restrittive, rispetto a quelle previste dalla legislazione comunitaria, definite da un disciplinare elaborato sulla base di elevati standard di qualità, che garantisce la completa rintracciabilità del prodotto biologico immesso in commercio e che deve essere rispettato dall’operatore, sia esso produttore, trasformatore o importatore.

Questi marchi possono essere rappresentativi di una nazione o di una singola regione, possono essere marchi il cui detentore è un soggetto privato o pubblico.

In Italia esperienze di questo tipo sono ancora molto limitate. Fino ad ora sono stati solo gli organismi di controllo a operare in questo modo; infatti, molti di essi hanno creato un marchio legato ad uno specifico disciplinare di produzione più restrittivo rispetto ai regolamenti europei, ma nel nostro paese esistono ben 10 organismi di controllo nazionali più 4 operanti nella sola provincia di Bolzano e quindi questo tipo di strategia ha forse contribuito a creare maggiore confusione nel consumatore

che si trova ancor più disorientato al momento dell’acquisto di un prodotto biologico.

In quest’ultimo periodo però si sono fatte più consistenti le richieste di una politica di valorizzazione dei prodotti biologici, richieste fatte da organismi professionali e associazioni di produttori, trasformatori e distributori che chiedono al governo una maggiore attenzione nei confronti del mondo del biologico.

L’idea di base è quella di puntare sulla qualità, offrendo al consumatore dei prodotti le cui materie prime sono rintracciabili, di cui vengono valorizzate le aree geografiche di provenienza, andando a frenare così la tendenza attuale di standardizzarne l’immagine del biologico.

Tale orientamento presente a livello nazionale trova conferma in quanto già realizzato, ormai da anni, in altri paesi dell’Unione Europea e precisamente in Francia, in Germania, in Austria, in Svezia, in Olanda e in Spagna.

In questi paesi sono stati istituiti marchi biologici, pubblici o privati, nazionali o regionali, con l’obiettivo di fornire maggiore visibilità ai prodotti biologici sul mercato e soprattutto fornire maggiori garanzie di qualità poichè gran parte di questi marchi sono associati al rispetto di disciplinari di produzione più restrittivi rispetto ai regolamenti CEE.

5.1 La Francia

In Francia la domanda di prodotti alimentari biologici è in costante aumento anche per la crescente attenzione dei consumatori per le questioni ambientali e la salute; la maggior parte dei prodotti biologici venduti in Francia sono costituiti da prodotti freschi non trasformati, soprattutto frutta e verdura.

Il Ministero dell'Agricoltura francese punta moltissimo sulle produzioni biologiche tanto da elaborare un piano di sviluppo nazionale che mira a portare la Francia ad essere un leader sul mercato europeo del biologico.

In Francia la legge sull'agricoltura biologica è stata emanata nel 1981 e già nel 1985 fu lanciato il marchio nazionale AB (Agriculture Biologique); questo alto riconoscimento da parte dello stato francese nei confronti del mondo biologico evidenzia quanto sia stata e sia tuttora grande la considerazione nei confronti di questi prodotti. Oggi, infatti, la Francia è uno dei più importanti fornitori di prodotti biologici e il 40% dei terreni adibiti a biologico si ritrovano proprio in questo paese.

5.1.1 L'agricoltura biologica in Francia: un po' di numeri

In Francia, al contrario degli altri paesi europei, l'agricoltura biologica si è sviluppata a partire dagli anni settanta, tanto che, nel 1972, troviamo già una pubblicazione degli standards da seguire per attuare la produzione biologica da parte dell'associazione "Nature e Progres".

Dopo questo periodo di crescita che durò fino alla fine degli anni ottanta, ci fu un periodo di stasi fino alla metà degli anni novanta, quando, grazie all'emanazione del regolamento CEE n. 2092/91 e grazie a politiche agricole statali mirate a sostenere e a sviluppare l'agricoltura biologica, ci fu una nuova ondata di crescita molto sostenuta che perdura ancora oggi.

Come si può vedere dal grafico 1, infatti, dal 1995 all'inizio del 2001 si assiste ad una crescita costante degli ha destinati al biologico, dai 118.394 del 1995 si passa a ben 371.000 all'inizio del 2001 (il 30% è in conversione), cifra che rappresenta circa l'1,3% della SAU e dei produttori biologici, i quali passano dai 3.565 del 1995 a 9.283


dell’inizio del 2001, cifra che rappresenta l’1,4% dei produttori totali (Fonte: AgricoltureBio, 2001).

Sebbene l’attività agricola si stia lentamente concentrando in poche aziende, ma di grandi dimensioni, le aziende familiari di medie dimensioni rimangono la forma più comune di gestione aziendale; la grandezza media di tali aziende è di 42 ha.

Nel grafico 2 sono riportate le coltivazioni biologiche più diffuse; al primo posto troviamo le foraggere che rappresentano il 67% dell’intera produzione biologica, seguite a notevole distanza dai cereali che rappresentano, invece, solo il 15% (Fonte: Sinab - Sistema informativo nazionale agricoltura biologica-, 2001).


Una crescita piuttosto costante sta interessando anche il comparto zootecnico, in particolare l'allevamento bovino, ovino e suino.

Grafico 1: Crescita della superficie e dei produttori biologici in Francia negli anni 1995 - 2000



Fonte : nostra elaborazione su dati di AgricultureBio, 2001

Grafico 2: Ripartizione culturale della superficie biologica in Francia al 31/12/2000



Fonte: nostra elaborazione su dati Sinab, 2001

5.1.2 Il marchio AB

Il marchio AB è una proprietà esclusiva del Ministero dell’Agricoltura e della Pesca avendolo registrato a nome proprio come marchio collettivo all’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) per ciò che riguarda la Francia e all’OMPI (Organization Mondiale de la Propriété Intellectuelle) per essere riconosciuto anche a livello internazionale.

Il marchio di certificazione AB ha lo scopo di identificare che un prodotto agricolo biologico o un prodotto finito è in accordo con le attuali leggi francesi ed europee sulla produzione biologica e che è stato certificato da un organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell’Agricoltura e della Pesca.

L’amministrazione del marchio è garantita dal Ministero dell’Agricoltura e della Pesca, il quale, però, può demandare parte o l’intera amministrazione ad una organizzazione autorizzata dal Ministero stesso dopo un accordo siglato da entrambe le parti.

5.1.3 Procedura di richiesta dell’uso del marchio AB

In Francia ci sono sei organismi di controllo riconosciuti dal Ministero dell’Agricoltura e sono:

- ⇒ Ecocert SARL;
- ⇒ Qualità France;
- ⇒ Ulase;
- ⇒ Agrocert;
- ⇒ Certipaq;
- ⇒ Aclave.

L'uso del marchio è soggetto ad una procedura per la richiesta di utilizzo ed è riservata agli operatori che sono soggetti a controlli da parte di un organismo di controllo riconosciuto e autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura.

La richiesta viene fatta mediante un documento formulato dall'amministratore del marchio; l'operatore deve spedire la richiesta firmata, accompagnata dal progetto di utilizzazione del marchio, all'organismo di controllo prescelto tra quelli riconosciuti: Quest'ultimo farà gli accertamenti necessari per verificare che siano presenti i requisiti necessari per l'utilizzo del marchio dopodiché se l'esito è positivo l'operatore otterrà l'autorizzazione all'uso.

Ogni possibile modifica dell'uso del marchio dovrà essere autorizzata dall'organismo di controllo.

5.1.4 L'uso del marchio AB

Una volta ottenuta l'autorizzazione all'uso del marchio gli operatori saranno soggetti a controlli da parte dell'organismo di controllo per verificare che i prodotti siano conformi ai requisiti richiesti.

Il marchio può essere utilizzato solo per quei prodotti in cui almeno il 95% degli ingredienti siano stati prodotti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- ⇒ Produzioni vegetali: prodotti e preparati secondo il regolamento CEE n. 2092/91 e successive modificazioni;
- ⇒ Produzioni animali e derivati: prodotti e preparati in accordo con il regolamento CEE n. 1804/99 e le disposizioni approvate in Francia per il completamento di tale regolamento.

⇒ Tracciabilità: è necessario garantire la completa rintracciabilità dei prodotti agricoli e derivati per tutti gli aspetti (produttore, trasformatore e importatore), sia per i prodotti francesi, sia per quelli dell’Unione Europea.

I vegetali e i prodotti in generale che non possono essere ottenuti in territorio europeo per motivi naturali o perché non sono presenti in quantità sufficiente e che devono essere, quindi, importati da altri paesi possono comunque beneficiare del marchio AB se per l’importazione è stato seguito quanto riportato nell’art. 11 del regolamento CEE n. 2092/91 e se possono garantire la completa tracciabilità.

Riassumendo, quindi, la presenza del marchio AB sui prodotti ci offre le seguenti garanzie:

- ⇒ conformità nella produzione alla legislazione in vigore;
- ⇒ almeno il 95% degli ingredienti sono di origine biologica;
- ⇒ la produzione, preparazione e/o importazione sono sotto il controllo di un organismo di certificazione riconosciuto dalle leggi pubbliche francesi;
- ⇒ i prodotti e gli ingredienti sono completamente tracciabili;
- ⇒ gli ingredienti sono originari del territorio dell’Unione Europea.

Oltre al marchio di certificazione AB esiste anche il marchio di promozione AB che viene utilizzato per comunicare e contribuire a informare i consumatori nei riguardi del biologico. Anche per il marchio di promozione valgono le stesse regole descritte per quello di certificazione (Figura 2)

Figura 2: marchio di certificazione(a sinistra) e marchio di promozione (a destra) AB.



Fonte figura: Vetrinebio, 2003

5.1.5 Uso fraudolento del marchio e possibili sanzioni

L'uso del marchio senza autorizzazione è strettamente vietato e tutte le non conformità verranno riportate al giudizio dell'organismo di controllo che provvederà a prendere le misure necessarie.

Per quello che riguarda il marchio di certificazione sono previsti quattro livelli di sanzioni:

- ⇒ avvertimento;
- ⇒ richiesta di azioni correttive;
- ⇒ sospensione temporanea dell'uso del marchio;
- ⇒ ritiro dell'autorizzazione all'uso del marchio, senza però intervenire con procedimenti legali. Prima del ritiro la parte interessata è invitata a presentare le sue osservazioni entro un periodo di 15 giorni dalla data della notifica della notizia.

Le sanzioni previste in base alle non conformità sono schematizzate nella tabella 12A.

Tabella 12A: Sanzioni previste per l’uso scorretto del marchio di certificazione AB

NON CONFORMITA’	SANZIONI
Non conformità delle materie di origine.	Ritiro dell’autorizzazione all’uso del marchio.
I prodotti contengono meno del 95% di ingredienti di origine biologica.	Ritiro dell’autorizzazione all’uso del marchio.
Gli ingredienti sono stati controllati da un organismo di controllo non riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura e della pesca.	Ritiro dell’autorizzazione all’uso del marchio.
Stampa non corretta del marchio AB sull’etichetta.	Richiesta di azione correttiva.
Uso del marchio AB senza preventiva richiesta.	Ritiro dell’autorizzazione all’uso del marchio.
Uso del marchio AB su prodotti che non rispettano le leggi vigenti.	Ritiro dell’autorizzazione all’uso del marchio.
Non tracciabilità.	Ritiro dell’autorizzazione all’uso del marchio.
Origine degli ingredienti non completamente chiara.	Ritiro dell’autorizzazione all’uso del marchio.

Fonte: Ministero dell’Agricoltura e della Pesca francese, 2003

Per quanto riguarda il marchio di promozione sono previsti tre livelli di sanzioni:

⇒ richiesta di azioni correttive ;

⇒ ritiro dell’autorizzazione all’uso del marchio AB;

⇒ causa per uso abusivo del marchio o frode nei confronti dei consumatori.

Le sanzioni previste in base alle non conformità sono schematizzate nella tabella 12B.

Tabella 12B: Sanzioni previste per l’uso scorretto del marchio di promozione AB

NON CONFORMITA’	SANZIONI
Stampa non corretta del marchio sull’etichetta.	Richiesta di azioni correttive.
Uso per pubblicità di prodotti che non provengono da agricoltura biologica.	Ritiro dell’autorizzazione all’utilizzo.
Uso del marchio senza preventiva richiesta.	Ritiro dell’autorizzazione all’utilizzo.

Fonte: Ministero dell’Agricoltura e della Pesca francese, 2003

5.1.6 Etichettatura.

Possiamo ritrovare sui prodotti biologici francesi tre tipi di etichette diverse a seconda delle caratteristiche dell’alimento e in che categoria esso rientra.

Le tre categorie sono: prodotti che sono composti da ingredienti biologici per almeno il 95%, prodotti che sono composti da ingredienti biologici per almeno il 75%, prodotti in conversione.

1^a Categoria: prodotti con almeno il 95% degli ingredienti di origine biologica.

A questa categoria appartengono i prodotti biologici veri e propri per i quali nella denominazione di vendita verrà utilizzata la menzione “**Agricoltura Biologica**” o “**Prodotto derivante da agricoltura biologica**”.

Inoltre, per i prodotti le cui materie prime sono tutte raccolte e trasformate all’interno dell’Unione Europea potranno portare l’indicazione di conformità seguente: “**Sistema di controllo CEE**” e/o il logo europeo e il marchio AB. Questi ultimi due sono facoltativi.

La menzione Agricoltura Biologica garantisce le seguenti condizioni:

- ⇒ il rispetto del regolamento CEE n. 2092/91;
- ⇒ il rispetto delle normative valide sul territorio francese per la produzione animale;
- ⇒ il rispetto di metodi di lavorazione particolari (esenti da prodotti chimici di sintesi, basati sul riciclo delle materie organiche naturali e sulla rotazione delle colture, l'utilizzo di mezzi di lotta biologica...);
- ⇒ il controllo da parte di Organismi riconosciuti e dotati dei requisiti necessari.

Un esempio di etichetta di un prodotto appartenente a questa categoria è riportato in figura 3.

2^a Categoria: prodotti con almeno il 75% degli ingredienti di origine biologica.

I prodotti appartenenti a questa categoria non possono utilizzare né la menzione Agricoltura Biologica, né il marchio AB, e dovranno utilizzare come denominazione di vendita: “ X% degli ingredienti di origine agricola sono ottenuti seguendo le regole della produzione biologica”.

Inoltre, le indicazioni che fanno riferimento al metodo di produzione biologica dovranno figurare nella lista degli ingredienti e riferirsi chiaramente agli ingredienti così prodotti.

3^a Categoria: prodotti in conversione.

Sono considerati prodotti in conversione quelli in cui le materie prime derivano da terreni in conversione da minimo un anno prima della raccolta.

Soltanto i prodotti trasformati e non che sono composti da un unico ingrediente di origine agricola possono usufruire della denominazione di vendita: “Conversione verso l’agricoltura biologica”.

Gli alimenti in conversione non possono essere utilizzati come ingredienti nei prodotti trasformati contenenti più ingredienti derivati dal metodo di produzione biologica, inoltre i prodotti in conversione non possono usufruire della menzione “Agricoltura Biologica” e del marchio AB.

Le altre indicazioni obbligatorie da apporre sull’etichetta che sono comuni a tutte e tre le categorie sono:

- ⇒ nome e indirizzo dell’organismo di controllo;
- ⇒ lista degli ingredienti biologici;
- ⇒ nome e indirizzo del produttore, preparatore;
- ⇒ indicazioni obbligatorie secondo le norme vigenti (peso netto, volume, origine).

Figura 3: etichetta di un prodotto biologico appartenente alla prima categoria.



Fonte figura: Vetrinebio, 2003

Quando il marchio AB è presente nell'etichetta, devono essere rispettate regole precise per ciò che riguarda la dimensione e la sua posizione.

Il marchio, infatti, deve essere facilmente visibile e le parole facilmente leggibili per questo la dimensione minima è di 24 mm di altezza e 18 mm di larghezza.

Esso deve apparire nella parte frontale e, dove possibile, vicino alla scritta Agricoltura Biologica, Sistema di controllo CEE, oppure vicino alla lista degli ingredienti.

Rispetto alla dimensione dell'etichetta la diagonale del marchio deve rappresentare un minimo del 30% della diagonale dell'etichetta (o 30% del diametro se l'etichetta è circolare) senza scendere al di sotto dei 18 mm per le etichette la cui diagonale o il cui diametro è inferiore ai 10 cm.

Anche per il marchio di promozione AB valgono le stesse regole.

5.2 La Germania

La Germania costituisce uno dei più grandi mercati europei dei prodotti biologici questo grazie al sempre maggiore interesse sia dei consumatori, sempre più attenti alla salubrità degli alimenti e alle questioni ambientali, sia del governo tedesco che si è dato come traguardo riuscire ad avere, entro il 2010, il 20% del territorio adibito a produzione biologica.

Il raggiungimento di tale obiettivo si può ottenere, secondo il governo tedesco, con un ampio supporto ai produttori biologici, un continuo miglioramento dei programmi di sviluppo dell'agricoltura biologica e dei metodi di produzione.

Per incentivare la produzione e il consumo di prodotti biologici nel mese di Settembre 2001 è stato introdotto dal Ministro dell'Agricoltura tedesco il marchio statale Biosiegel.

5.2.1 L'agricoltura biologica in Germania: un po' di numeri

L'agricoltura biologica in Germania ha visto un periodo di massiccio sviluppo negli ultimi anni ottanta e primi anni del novanta, quando le terre destinate al biologico arrivarono a rappresentare il 5% delle terre coltivate.

Questo grazie anche ad un piano di supporto alla conversione di aziende all'agricoltura biologica, messo a punto dal governo tedesco negli anni dal 1989 al 1992, che ha portato ad una vera esplosione del fenomeno.

Al programma aderirono quasi 9.000 agricoltori, per un totale di 180.000 ettari nella Germania occidentale.


La nuova politica agricola ha determinato un aumento considerevole del numero di aziende biologiche che da 2.300 alla fine degli anni ottanta passarono a 7.300 nel 1997 e, come si può vedere dal grafico 3, negli anni successivi il numero degli operatori biologici è aumentato ancora passando a 12.700 nel 2000 fino ad arrivare ai 14.700 del 2001 (Fonte: Soel, 2002).

Stesso andamento per gli ettari coltivati a biologico che dai 389.700 del 1997 passano a 546.000 nel 2000 fino ad arrivare a 635.000 nel 2001.

Le dimensioni delle aziende agricole biologiche variano a seconda della zona; infatti, vi sono aree in cui prevalgono piccole aziende a conduzione familiare con una media di 45 ha e aree in cui sono concentrate poche aziende, ma di grosse dimensioni, le quali hanno estensioni variabili tra i 100 e i 200 ha (Fonte: Ministero Federale degli Alimenti, dell'Agricoltura e della Protezione del Consumatore, 2001).

Per ciò che riguarda le colture più diffuse, al primo posto abbiamo i cereali seguiti dalle patate e a maggiore distanza dai vegetali e dalla frutta (Fonte: Germany Reports, 2002).

Grafico 3: Crescita della superficie e dei produttori biologici in Germania negli anni 1994 - 2001



Fonte: nostra elaborazione su dati Soel, 2002

5.2.2 Standards e certificazione

In Germania abbiamo ventidue organismi di controllo, i quali sono autorizzati da un ente supervisore che è riconosciuto dal governo tedesco.

I criteri che vengono utilizzati da questi organismi di controllo sono quelli riportati nel regolamento CEE n. 2092/91 e sono gli stessi che operano i controlli anche sui prodotti che recano il marchio Biosiegel.

I produttori sono tenuti a redigere appositi registri in cui vengono riportate diverse informazioni come tutti gli interventi fatti, i movimenti delle merci (entrate e uscite), le quantità, questi registri saranno oggetto di controllo e in caso di non conformità l'organismo di controllo potrà decidere se e quale sanzione dare. Il controllo non si ferma solo alla produzione, ma interessa anche la trasformazione e il confezionamento.

5.2.3 Il marchio Biosiegel

In Germania ci sono divisioni notevoli per ciò che riguarda l'industria alimentare e in particolare il comparto biologico; le maggiori nove associazioni di produttori biologici, infatti, hanno tutte dei marchi che appongono sui loro prodotti. Sul mercato, quindi, si ritrovano una miriade di marchi che certamente contribuiscono a generare confusione tra i consumatori e a non favorire il concetto di trasparenza.

Proprio per questo motivo il Ministro dell'Agricoltura tedesco ha introdotto nel Settembre del 2001 il marchio nazionale Biosiegel.

L'obiettivo principale di questo marchio è quello di creare chiarezza nel consumatore in modo che esso riesca a riconoscere un prodotto derivante dall'agricoltura convenzionale e uno derivante, invece, da agricoltura biologica.

5.2.4 L'uso del marchio Biosiegel

Il marchio Biosiegel (Figura 4) è un marchio nazionale registrato presso l'ufficio brevetti federale. Esso è facoltativo e può essere utilizzato da solo o in aggiunta ad altri marchi e può essere apposto su quegli alimenti che soddisfano il Regolamento CEE n. 2092/91.

Le regole per l'uso di Biosiegel sono state compilate dal Consiglio dei Ministri che ha approvato la legge per introdurre l'uso del marchio e definire lo scopo di applicazione e le sanzioni previste per l'uso scorretto.

Le basi per l'uso di Biosiegel sono la regolamentazione europea sui marchi e le regole dell'IFOAM.

Per agevolare e velocizzare l'utilizzo del marchio il Ministro dell'agricoltura ha disposto che non ci sia nessuna prassi burocratica da seguire, infatti, non vi è

nessuna procedura di richiesta e il marchio è utilizzabile gratuitamente dai produttori e dai commercianti dei prodotti distribuiti in Germania.

Per poter utilizzare il marchio, infatti, è necessario fare una semplice registrazione; il produttore dovrà compilare e spedire un modulo di registrazione all'ufficio competente il quale inserirà il nominativo nel database e si preoccuperà di inviare al richiedente tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo del marchio. Questa procedura è semplice e veloce, il produttore può subito utilizzare il marchio senza nessun costo.

Possono usufruire del marchio Biosiegel gli alimenti che sono stati prodotti in conformità con le specifiche IFOAM e ovviamente con il regolamento CEE n. 2092/91 e che possiedono almeno il 95% degli alimenti derivanti da agricoltura biologica (i prodotti in conversione non potranno utilizzare il marchio).

L'utilizzo corretto del marchio verrà fatto rispettare con sanzioni che vanno da multe di diversa entità fino alla detenzione.

Figura 4: il marchio Biosiegel.



Fonte figura: Biosiegel, 2003

5.3 L'Austria

L'Austria è stato uno dei primi paesi a produrre biologico; infatti, già nel 1983 fu compilato il Codex Alimentarius austriaco in cui erano riportate le regole da seguire per attuare agricoltura biologica. Successivamente, con l'entrata dell'Austria nell'Unione Europea e con l'emanazione del regolamento CEE n. 2092/91, il paese si è conformato alla nuova legislazione.

5.3.1 L'agricoltura biologica in Austria: un po' di numeri

L'Austria è stato considerato il paese leader nel mondo per l'agricoltura biologica fino a metà degli anni '90. Come si può vedere dal grafico 4, dopo una crescita esponenziale avutasi nel numero delle aziende biologiche e nella superficie coltivata a partire dal 1991, negli ultimi anni si sta assistendo ad un calo di questi valori. Infatti, se dal 1991, anno di introduzione degli incentivi alla conversione da parte del governo austriaco, al 1997 il numero delle aziende biologiche è cresciuto di oltre dieci volte, passando da 1.970 a 19.433, questa crescita si arresta nel 2000 quando si ha un calo di circa 1000 e tale andamento persiste anche nel 2001 con un ulteriore calo di circa 100 aziende (Fonte: Austria Report, 2002).

La causa principale della diminuzione delle aziende biologiche è da ricercarsi nella fine del sistema di aiuti finanziari agli agricoltori; infatti, alla fine del periodo di cinque anni previsto dal governo austriaco in cui gli agricoltori biologici ricevevano un supporto finanziario, molti di questi sono ritornati all'agricoltura convenzionale, non trovando un'adeguata redditività nella conduzione delle loro aziende.

Le aziende sono localizzate essenzialmente nella parte sud-occidentale del paese, cioè nella provincia di Salisburgo e nel Tirolo, zone maggiormente vocate al pascolo.

Gli ettari interessati dal metodo biologico nel 1997 erano 299.920, l'8,7 per cento della superficie agricola utile austriaca, mentre a fine 2000 gli ettari ammontavano a 267.000 (il 7,8% della SAU).

La dimensione media delle aziende biologiche austriache è medio-piccola, pari a circa 14 ettari, il 50 % di esse con una superficie compresa tra 5 e 15 ettari.


Il 97% delle aziende biologiche, inoltre, è di tipo misto, possedendo in media dagli 11 ai 18 capi di bestiame.

Gli agricoltori biologici austriaci hanno un forte spirito ambientalista e sono, per il 60%, di età compresa tra 35 e 55 anni.

Oltre alle tradizionali coltivazioni un tempo prevalenti, mais, cereali, foraggi, leguminose, oggi il metodo biologico interessa sempre più nuove colture, quali il girasole, il miglio indiano, lo zafferano, piante officinali e spezie aromatiche.

Per quel che riguarda la zootecnica la specie maggiormente allevata è quella degli avicoli seguita dai bovini da latte e dalle pecore.

Grafico 4 : numero delle aziende biologiche in Austria negli anni dal 1992 al 2001



Fonte: nostra elaborazione su dati dell' Austria Report, 2002

5.3.2 Standards e certificazione

Gli standards di base per l'agricoltura biologica in Austria sono quelli riportati nel regolamento CEE n. 2092/91, a questi requisiti di base possono esserne aggiunti altri dagli organismi di controllo in modo da rendere più severi i criteri per la produzione biologica e garantire, così, maggiore qualità. In questo modo a seconda dell'organismo di controllo prescelto dal produttore variano gli standards produttivi.

In Austria esistono otto organismi di controllo tra i quali quello che raggruppa il numero maggiore di affiliati è l'Austria Bio-Garantie (ABG) che ispeziona più del 50% dei prodotti biologici.

La vigilanza sul rispetto delle norme CEE e il loro recepimento, l'accreditamento degli organismi di controllo e la gestione dei sussidi agli agricoltori che decidono di produrre biologico sono attuati da tre Ministeri

differenti con un sistema piuttosto complesso di relazioni tra il governo centrale e le singole Regioni.

Il Ministero Federale per la Sicurezza Sociale e della protezione dei consumatori si preoccupa di far attuare il regolamento europeo, effettivamente il suo ruolo è soprattutto di supervisore in quanto il potere è demandato alle singole Regioni in cui gli organi preposti a questo tipo di attività sono gli State Food Authorities.

Il Ministero Federale per gli Affari Economici e del Lavoro si occupa dell'accreditamento degli organismi di controllo i quali vengono sottoposti a controlli piuttosto severi prima di essere riconosciuti.

Infine il Ministero dell'Agricoltura, Foreste, Ambiente e Gestione della Acque si occupa dei sussidi che spettano agli operatori biologici, l'agricoltura biologica, infatti, rientra nel Programma Agro-ambientale a cui si può aderire volontariamente per un minimo di cinque anni. Questo programma è gestito per conto del Ministero da Agrarmarkt Austria (AMA) che controlla la corretta applicazione di tale programma.

L'AMA, oltre a questo, gestisce anche il marchio biologico austriaco.

In caso di riscontrate irregolarità con un produttore saranno applicate rigorose sanzioni in dipendenza della gravità della violazione: il produttore può perdere la licenza di produzione per quel prodotto specifico o gli può essere ritirata la licenza di produttore biologico. Al produttore potrebbe venire richiesto di restituire i sussidi ricevuti.

5.3.3 Etichettatura

In Austria si possono trovare diverse denominazione sulle etichette per indicare un prodotto biologico: "prodotto da agricoltura biologica", "Biologico", "Organico-biologico", "Organico-biodinamico" o "Ecologico".

I consumatori non possono essere ingannati da scritte come per esempio "strettamente naturale".

La garanzia che la confezione contiene realmente un prodotto biologico è data dalla presenza delle indicazioni sopra riportate.

Un prodotto biologico può riportare l'indicazione "da agricoltura biologica" solo se almeno il 95% degli ingredienti deriva da produzione biologica. Un altro limite è quello del 70% cioè, se il prodotto contiene almeno il 70% di ingredienti derivanti da agricoltura biologica può essere denominato "da agricoltura biologica", ma il limite deve essere indicato in etichetta.

Nell'etichetta deve essere riportato anche il numero di codice e il logo e/o il nome dell'organismo di controllo. Inoltre possono essere riportati altri loghi come loghi privati o di associazione di produttori la cui applicazione però non è supervisionata dalle autorità competenti.

5.3.4 Il marchio biologico austriaco: Bio-Zeichen

Il marchio biologico austriaco è gestito da Agrarmarkt Austria per conto del Ministero dell'Agricoltura, Foreste, Ambiente e Gestione della Acque il quale lo ha introdotto nel 1994 al fine di garantire ai consumatori la sicurezza del prodotto. Questo marchio può essere usato dai produttori, trasformatori e commercianti che aderiscono al programma di agricoltura biologica previa approvazione di Agrarmarkt Austria.

Esistono due tipi diversi di marchio: uno (Figura 5A) che presenta i colori rosso, bianco e nero il quale garantisce che almeno il 70% degli ingredienti utilizzati proviene dall'Austria e uno (Figura 5B) bianco e nero il quale indica che più del 30% degli ingredienti proviene invece dall'estero.

Il marchio senza indicazione di origine viene utilizzato per quei prodotti che sono composti da più materie prime che sono prodotte in diversi paesi.

Nel caso, invece, del marchio con denominazione di origine si garantisce che tutte le materie prime utilizzate sono prodotte per il 100% in Austria se tutte possono essere prodotte in Austria, altrimenti se ciò non è possibile esistono dei limiti di tolleranza, non devono superare il 30% dell'intero prodotto.

L'uso del marchio è facoltativo e può essere utilizzato in aggiunta ad altri marchi.

In Austria il marchio comunitario è poco utilizzato poiché l'autorità competente sostiene che i commercianti preferiscono altri marchi più conosciuti dai consumatori.

Figura 5A:



Figura 5B:



Fonte figura: Agrarmarkt Austria, 2003

5.4 La Svezia

In Svezia l'interesse nei confronti dei cibi biologici è in continua crescita tanto che la domanda è di gran lunga superiore all'attuale offerta. Questa situazione ha spinto il Parlamento svedese a mettere a punto un piano di sviluppo che ha come obiettivo il raggiungimento del 20% della superficie agricola nazionale convertita al metodo biologico entro l'anno 2005 (Fonte: Sweeden Report, 2001).

5.4.1 L'agricoltura biologica in Svezia: un po' di numeri.

In Svezia le conversioni al biologico iniziarono già nel 1985, da allora c'è stato un notevole incremento, sia degli ettari nonché del numero delle aziende: da poche migliaia di ettari, che rappresentavano lo 0,1% della superficie agricola utilizzata, si è passati nel 1997 a più di 100.000 ettari che rappresentavano il 4,1% della SAU. Il numero delle aziende è passato, negli stessi anni, da 150 a 3.000.

Negli anni successivi, come si può vedere nel grafico 5, la crescita continua e i maggiori incrementi si evidenziano tra il 98/99 e 99/2000.

Alla fine del 2000 gli ettari destinati alla produzione biologica erano circa 172.000, i quali rappresentano il 6,25% della SAU, mentre i produttori erano circa 3.300. Stesso andamento segue il numero degli operatori biologici, che cresce costantemente fatta eccezione per un leggero calo nel 1997 subito colmato negli anni successivi.


Per ciò che riguarda le dimensioni aziendali, queste sono di medie dimensioni, a conduzione familiare con una estensione media di 33 ha.

Nel grafico 6 sono riportate le principali produzioni certificate, al primo posto troviamo i pascoli con il 68% della superficie biologica seguiti dai cereali con il 30% della superficie.

Le quote di produzione biologica rispetto alla produzione nazionale variano a seconda dei prodotti: il latte biologico rappresenta l'1,5% della produzione nazionale, le patate il 2.5%, mentre la carne bovina lo 0,8% e quella suina soltanto lo 0,1%.


Gli operatori che meglio hanno recepito l'evoluzione del mercato e hanno colto le prospettive di crescita del settore biologico sono stati i trasformatori e i distributori. Sono stati loro, infatti, che hanno sviluppato campagne promozionali per convincere i produttori a convertirsi, assicurando loro il collocamento dei prodotti.

Grafico 5 : Crescita della superficie e dei produttori biologici in Svezia negli anni 1990 - 2000



Fonte: nostra elaborazione su dati dello Sweden Report, 2001

Grafico 6: Ripartizione culturale della superficie biologica in Svezia al 31/12/2000



Fonte dati: nostra elaborazione su dati dello Sweden Report, 2001

5.4.2 Standards e certificazione

In Svezia esiste un unico organismo di certificazione, il KRAV, che certifica oltre il 90% dei prodotti biologici svedesi e autorizza all'uso dell'unico marchio omonimo per contraddistinguere i prodotti bio.

Il KRAV fu fondato nel 1985 su iniziativa di quattro organizzazioni di operatori biologici. Oggi il KRAV è un organismo di certificazione privato e indipendente che è organizzato come una società per azioni che, al momento, conta 29 membri, i quali rappresentano gli agricoltori, i trasformatori, commercianti e anche i consumatori ed è autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura svedese a operare le certificazioni sulle produzioni biologiche in Svezia.

Le attività del KRAV riguardano:

- ⇒ ispezioni sui prodotti biologici, sulle modalità di produzione, immagazzinamento e distribuzione;
- ⇒ certificazione dei produttori biologici;
- ⇒ attività di informazione sulle attività svolte dall'ente e sull'agricoltura biologica in generale;
- ⇒ attività di promozione dell'agricoltura biologica;
- ⇒ sviluppo ed elaborazione degli standards.

Gli standards sono i criteri che i produttori certificati KRAV devono seguire per produrre biologico.

Tali criteri sono un continuo sviluppo degli standards elaborati dall'IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) di cui il KRAV fa parte e sono, ovviamente, compatibili con il regolamento CEE n. 2092/91; ogni tre

anni vengono rivisti e rinnovati da un'apposita commissione e sta poi al consiglio di amministrazione approvare o meno i nuovi criteri.

In alcuni casi gli standards KRAV sono più rigidi rispetto a quelli riportati nel regolamento CEE n. 2092/91, ma la differenza più grande consiste nel fatto che questi criteri disciplinano molte più aree produttive rispetto al regolamento sopra menzionato, come per esempio la certificazione dei ristoranti che offrono menù a base di cibi biologici e un processo di certificazione specifico per l'acquacoltura.

Il KRAV pone molta importanza sull'idea di delineare standards più rigidi e soprattutto più "evoluti" rispetto a quelli riportati nel regolamento CEE n. 2092/91 e alla base di questa scelta vi è il fatto che secondo gli svedesi a livello europeo mancano gli sforzi per sviluppare e migliorare continuamente questo settore in continua espansione e modificazione, che avrebbe bisogno, invece, di regole nuove e maggiori investimenti.

Per ciò che riguarda la procedura di ammissione al sistema di controllo la modalità è simile a ciò che avviene nel nostro paese: l'operatore manda il modulo di richiesta di certificazione biologica al KRAV, questo prende in esame la domanda ed eventualmente può richiedere ulteriori informazioni, comunica quali sono le spese da sostenere per la certificazione e provvede a operare una prima ispezione dopo la quale se tutto è a posto firma un accordo con l'operatore e come atto finale viene emesso dal KRAV il certificato di registrazione.

Per quanto riguarda il commercio internazionale, KRAV certifica e appone il suo marchio anche su prodotti esteri a patto che questi siano stati controllati da enti certificatori riconosciuti dal KRAV stesso.

Per un organismo di controllo la condizione base per essere riconosciuto è quello di avere un sistema di certificazione quanto più affine a quello del KRAV che ha messo a punto una griglia; se l'ente ricade in una delle categorie descritte suddivise in A, B e C significa che possiede i requisiti per essere riconosciuto (Tabella 13).

A questo punto viene stipulato un accordo tra KRAV ed organismo di controllo il quale si impegna a seguire i suoi standards o quelli dell'IFOAM e naturalmente a soddisfare il regolamento CEE n. 2092/91.

Tabella 13: Categorie per il riconoscimento degli organismi di controllo da parte di KRAV.

CATEGORIA	CRITERI	DURATA DEL RICONOSCIMENTO
A	Organismo accreditato dall'IFOAM.	Finchè saranno accreditati dall'IFOAM saranno riconosciuti anche da KRAV.
B	L'organismo di controllo è conforme a buona parte dei criteri di accreditamento dell'IFOAM.	Ogni due anni viene rivalutata la posizione dell'organismo di controllo.
C	L'organismo di controllo non segue i criteri IFOAM, ma possiede i requisiti per essere accreditato.	Ogni anno viene rivista la posizione dell'organismo di controllo.

Fonte: KRAV, 2002

5.4.3 Etichettatura

Solo il nome o il marchio KRAV può essere utilizzato sui prodotti ispezionati e certificati da KRAV.

Il nome o il marchio è sempre accompagnato dal nome dell'ultimo produttore responsabile che solitamente viene considerato essere il produttore che confeziona il prodotto finito.

Quando si vende un prodotto non confezionato, ma certificato KRAV, il nome o il marchio dovrà comparire sulla bolla di accompagnamento e sulle fatture.

Il nome o il marchio non può essere utilizzato come marca del prodotto e non può essere utilizzato in una grandezza tale da generare confusione e sembrare la marca del prodotto.

KRAV deve approvare tutti gli usi del nome e del marchio sulle confezioni e su materiale informativo. Cambiamenti nel materiale stampato dovranno essere approvati da KRAV prima di essere applicati.

5.4.4 Il marchio KRAV

Il marchio KRAV ha una posizione molto forte sul mercato svedese; sia i consumatori, sia il mercato offrono un ampio supporto alla sua diffusione e conoscenza, mentre non c'è, invece, nessun interesse nei confronti dei prodotti che riportano il logo biologico europeo.

Il marchio KRAV è un marchio privato e registrato, di proprietà dell'omonimo organismo di controllo che risulta essere l'unico in Svezia (Figura 6).

I produttori che desiderano utilizzare il marchio devono essere certificati KRAV e aver firmato un accordo con questo organismo di controllo, anche le

aziende che non sono certificate da quest'ente possono ottenere l'utilizzo del marchio previa richiesta e successiva autorizzazione rilasciata dal KRAV.

Il produttore che è certificato KRAV può stampare le etichette da apporre sui prodotti, ma per evitare ogni abuso e frode, tutto il materiale stampato deve essere approvato dall'organismo di controllo prima di essere utilizzato. Invece per l'utilizzo di materiale a scopo pubblicitario non è necessaria l'approvazione.

FIGURA 6: marchio KRAV



Fonte figura: KRAV, 2003

Quello riportato in figura 6 è il marchio di base che certifica i prodotti che per minimo il 95% sono costituiti da materie di origine biologica, esistono poi altri marchi che meglio vogliono specializzare le caratteristiche del prodotto:

- ⇒ c'è un marchio, detto marchio B, per i prodotti che sono costituiti solo per il 75%- 95% da materie di origine biologica;
- ⇒ c'è un marchio per i prodotti selvatici ottenuti con il metodo biologico;
- ⇒ c'è un marchio per i prodotti che derivano da zootecnia biologica.

Il marchio KRAV deve essere ben visibile sul prodotto e non deve essere stampato più grosso rispetto al logo del produttore, deve essere stampato in positivo e può essere di colore verde scuro o nero.

5.5 Olanda

5.5.1 L'agricoltura biologica in Olanda: un po' di numeri

L'Olanda è uno dei paesi più piccoli dell'Unione Europea, ma tra i più densamente popolati e proprio per questo motivo la diffusione dell'agricoltura biologica è considerata come una necessità per salvaguardare l'ambiente e ottenere prodotti sani e di qualità.

Lo sviluppo del settore ha conosciuto ritmi di crescita sostenuti a partire dagli anni novanta, tra il 1993 e il 1997 si convertirono una media di 60 aziende per anno, nel 1998 e nel 1999 più di 200 aziende per anno si convertirono al biologico (Fonte: Netherlands Report, 2002).

Dal 1996, anno in cui il governo olandese ha deciso di incentivare l'adozione di questo metodo di produzione attraverso un Piano d'Azione, la superficie coltivata e il numero delle aziende sono cresciute rapidamente.

Il Piano d'Azione, accolto favorevolmente dalle diverse associazioni degli operatori del biologico, mostra il chiaro intento dello Stato di incrementare la produzione biologica, nonché di favorire la crescita del mercato dei prodotti così ottenuti. Il piano, rinnovato nel 2000, si propone di raggiungere il traguardo del 10 per cento di superficie biologica entro il 2010 e prevede lo stanziamento di fondi da utilizzare per migliorare la commercializzazione e la qualità dei prodotti, attraverso campagne informative e azioni in collaborazione con i diversi operatori della filiera: produttori (per incrementare l'assortimento dei prodotti), distributori, organismi

pubblici. Il nuovo Piano d'Azione prevede anche riduzioni del carico fiscale per le aziende che ottengono almeno il 70 per cento del loro fatturato dalla vendita di prodotti biologici.


Tale Piano d'Azione ha sicuramente svolto la funzione di incentivare l'agricoltura biologica, infatti, come si può vedere dal grafico 7 c'è stata una crescita continua, sia degli ettari coltivati a biologico, sia dei produttori biologici, anche se non con incrementi annuali molto grandi.

A luglio del 2001 la superficie biologica era di 29.393 ettari (1,47% della SAU) e il numero dei produttori era pari a 1.436 (1,5% del totale).

Le aziende sono di medie dimensioni, a conduzione familiare, e hanno estensioni medie di 30 ha.


Per ciò che riguarda le produzioni, dal grafico 8, si può notare che il comparto più sviluppato è quello della zootecnia che rappresenta circa il 50% delle aziende biologiche. Negli ultimi anni, inoltre, è stato quello che ha presentato ritmi di crescita più elevati per far fronte alla crescente domanda di latte e latticini biologici, ormai ampiamente diffusi su tutto il territorio e presenti in tutti i supermercati del paese. Tra le colture predominano i cereali e produzioni orticole, anche le coltivazioni di alberi da frutto stanno crescendo rapidamente: la superficie ad esse dedicata è raddoppiata in un solo anno e rappresentano attualmente il 5 per cento circa del settore biologico.

Grafico 7: Crescita della superficie e dei produttori biologici in Olanda negli anni 1993 - 2001



Fonte dati: nostra elaborazione su dati del Netherlands Report, 2002

Grafico 8: Ripartizione colturale della superficie biologica in Olanda al 31/07/2001



Fonte dati: nostra elaborazione su dati del Netherlands report, 2002

5.5.2 Standards, certificazione ed etichettatura

In Olanda come in Svezia esiste un unico organismo di controllo riconosciuto dal governo olandese ed è: Skal International.

Skal International è un'organizzazione indipendente e internazionale che in Olanda è l'unica accreditata per l'ispezione e la certificazione dei prodotti biologici secondo gli standards riportati nel regolamento CEE n. 2092/91 e secondo alcuni criteri più restrittivi messi in atto da Skal stesso.

Il processo di iscrizione e certificazione può essere suddiviso in tre fasi: la prima cosiddetta di informazione, la seconda di ammissione e contratto, la terza di ispezione e certificazione.

Nella prima fase l'azienda interessata alla certificazione dovrà richiedere il modulo di domanda e spedirlo compilato alla sede Skal più vicina, quest'ultima valuterà la domanda e farà le indagini necessarie compresa anche la valutazione della situazione finanziaria ed eventuali irregolarità avvenute nel passato.

Una volta accettata la domanda si passa alla seconda fase nella quale Skal manderà il contratto al richiedente, il quale lo firmerà e lo rispedirà all'organismo di controllo corredato di una copia che attesti l'iscrizione alla Camera di Commercio e la copia del pagamento della prima metà della quota di iscrizione. Ricevuto il materiale Skal manderà una lettera di conferma e così si entra nella terza e ultima fase.

A questo punto Skal manderà gli ispettori per il primo controllo, questi stenderanno un rapporto sulla base del quale l'organismo di controllo deciderà di proseguire o meno con la certificazione. Di anno in anno verrà deciso se proseguire con la certificazione.

Durante la visita di controllo gli ispettori faranno interviste alla persona responsabile; ispezioni dei terreni, dei locali, macchinari, dei magazzini...; ispezione della documentazione, contabilità, etichette...; prenderanno campioni per le analisi sui residui.

In caso di riscontrate non conformità durante i normali controlli Skal stabilisce delle sanzioni da mettere in atto:

- ⇒ avvertimento, in caso di non conformità lievi;
- ⇒ sospensione temporanea della licenza in questi casi: la non conformità viene nuovamente riscontrata nonostante un precedente avvertimento, mancato pagamento del contratto.
- ⇒ totale e definitiva sospensione del contratto nel caso in cui vi sia il mancato rispetto dell'accordo siglato tra produttore e Skal.

Nell'etichetta dei prodotti biologici viene riportato:

- ⇒ riferimento al metodo di produzione biologica;
- ⇒ nome del produttore;
- ⇒ nome e indirizzo di chi detiene la licenza;
- ⇒ codice di identificazione rintracciabile e riferito ad uno specifico lotto di produzione;
- ⇒ il nome "Skalint" seguito dal numero di licenza;
- ⇒ il marchio volontario EKO per i prodotti che contengono almeno il 95% di ingredienti biologici.

5.5.3 Il marchio di qualità EKO

Skal è il possessore legale del marchio di qualità EKO (Figura 7) che viene apposto sui prodotti certificati da questo ente di controllo.

EKO può essere utilizzato solo dai produttori certificati da Skal previa richiesta di autorizzazione all'uso, non deve essere pagata nessuna tassa aggiuntiva per l'uso del marchio.

Il marchio è utilizzato soprattutto per rendere maggiormente visibili e subito riconoscibili dai consumatori i prodotti certificati da Skal, che forniscono le garanzie di conformità al metodo di produzione biologico secondo la legislazione europea.

Il marchio EKO garantisce che:

- ⇒ almeno il 95% degli ingredienti utilizzati derivano da produzione biologica;
- ⇒ il prodotto è conforme al regolamento CEE n. 2092/91;
- ⇒ Il prodotto è esente da organismi geneticamente modificati.

Figura 7: il marchio di qualità EKO



Fonte figura: Skal, 2003

L'uso del marchio è sottoposto alle seguenti condizioni:

- ⇒ deve essere stampato in maniera fedele all'originale;
- ⇒ nei colori bianco e nero;
- ⇒ deve avere una larghezza minima di 10 mm;
- ⇒ non deve sembrare il nome del prodotto;
- ⇒ deve essere presentato come una garanzia di certificazione e non può essere utilizzato come marca o essere presentato in modo che possa suggerirlo.

5.6 La Spagna

In Spagna si è registrato un forte aumento sia della superficie coltivata con metodo biologico sia delle aziende biologiche, ma, al contrario degli altri paesi europei, non è invece aumentato il consumo. Le motivazioni principali di tale comportamento sono: la scarsa informazione dei consumatori, la scarsa conoscenza dei prodotti biologici e i prezzi ancora troppo alti di tali prodotti.

I prodotti biologici spagnoli, quindi, per l'80% sono destinati all'esportazione soprattutto verso i paesi dell'Europa centro settentrionale dove per lo più vengono mandati prodotti grezzi che vengono trasformati nel paese di destinazione.

5.6.1 L'agricoltura biologica in Spagna: un po' di numeri

In Spagna il fenomeno dell'agricoltura biologica si manifesta verso la metà degli anni sessanta, quando singole associazioni cominciano a portare avanti su base regionale e, quindi, in maniera indipendente l'una dall'altra, una massiccia campagna di informazione.

In Spagna negli ultimi anni si è assistito ad una forte crescita del fenomeno biologico, sia in termini di produttori che di superficie coltivata, infatti, come

emerge dal grafico 9, il numero dei produttori è passato da 2.161 del 1996 a 15.662 del 2000 (l'1,1% del totale delle aziende agricole) (Fonte: Spain Report, 2002).

Gli ettari coltivati con metodo biologico sono aumentati nello stesso periodo sono passati da 2.140 a 485.140, rappresentando l'1,5% del totale della superficie agricola utilizzata spagnola, mentre al 31/12/2001 sono arrivati a circa 485.000.

La dimensione media dell'azienda biologica spagnola è di 28 ettari, ben superiore alla media delle aziende convenzionali (18 ettari).


La ripartizione regionale della superficie e delle aziende non è uniforme, né la dimensione media aziendale è uguale su tutto il territorio: ad esempio in Andalusia sono presenti più di 2.700 aziende che coprono però una superficie di 69.000 ettari; al contrario nella regione della Castiglia 173 aziende coltivano circa 40.000 ettari.

Si conferma, quindi, una struttura agraria costituita essenzialmente da grandi proprietari al Sud e al centro e superfici frammentate con aziende a conduzione familiare a Nord e ad Est del paese.

Nel grafico 10 sono riportate le colture principali: al primo posto troviamo i pascoli, seguiti da cereali, olivo e frutta, seguono a maggiore distanza la vite, le colture ortive e le piante aromatiche (Fonte: Sinab, 2002).


I due terzi della produzione iberica di prodotti biologici, costituita prevalentemente da frutta, ortaggi ed olio d'oliva, proviene dalle regioni della costa mediterranea: Andalusia, Valencia e Catalogna.

Grafico 9 : Crescita della superficie e dei produttori biologici in Spagna negli anni 1991 - 2001



Fonte: nostra elaborazione su dati dello Spain Report, 2002

Grafico 10: Ripartizione culturale della superficie biologica in Spagna al 31/12/2001



Fonte dati: nostra elaborazione su dati del Sinab, 2002

5.6.2 Standards e certificazione

In Spagna il regolamento CEE n. 2092/91 è stato recepito dal Decreto Reale n. 1852/1993.

Le regioni hanno il compito di attuare il Decreto e in ogni Regione ha sede un'autonoma autorità competente.

La produzione biologica in Spagna si basa sugli standards descritti nel regolamento CEE n. 2092/91 e ha sviluppato un sistema di controllo organizzato dalle singole Regioni che hanno potere autonomo. Infatti, gli organismi di controllo riconosciuti possono svolgere la loro attività solo nell'ambito della Regione di appartenenza.

Gli organismi di controllo possono essere parte dell'amministrazione oppure enti privati riconosciuti dall'apposita autorità competente.

5.6.3 Etichettatura e i marchi regionali.

La scritta "Agricoltura Biologica" deve essere usata obbligatoriamente secondo un'etichetta comune a tutte le Regioni, l'indicazione deve essere accompagnata dal nome dell'organismo di controllo e da un codice di lettere come ad esempio: ES-XY-AE dove ES sta per Spagna (España), XY per la sigla della Regione e AE per agricoltura biologica (agricultura ecológica).

Esiste poi un'altra etichetta detta contro-etichetta che riporta il logo che identifica il nome dell'organismo di controllo e viene numerata, in questo modo l'organismo di controllo potrà confrontare la quantità venduta con la quantità prodotta in azienda.

Il Decreto Reale n. 1852/1993 sancisce anche la nascita di un'autorità responsabile: il Consiglio di regolamentazione dell'agricoltura biologica (CRAE).

Con la creazione di tale commissione viene introdotto anche il marchio CRAE per l'identificazione dei prodotti biologici.

I compiti del CRAE, che non è esistito a lungo nella sua forma originale, furono poi trasferiti poi trasferiti alle Regioni e ogni regione ora ha la sua autorità competente che si è rifatta al modello di organizzazione del CRAE.

I produttori e i trasformatori hanno una maggioranza nel comitato direttivo, mentre funzionari abilitati attuano la certificazione e il controllo.

Oggi il marchio CRAE non esiste più nella sua forma iniziale, ma è stato sostituito dai singoli marchi delle diverse Regioni.

Alcuni esempi di marchi regionali sono riportati in figura 8.

L'utilizzo dei marchi regionali garantisce che l'alimento è stato prodotto in conformità ai metodi di produzione biologica riportati nel regolamento CEE n. 2092/91.

Con il Decreto Reale n. 1852/1993 viene istituita anche una Commissione di consulenza che costituisce anche un forum in cui produttori, trasformatori e commercianti e loro associazioni possono scambiarsi informazioni.

Figura 8: alcuni marchi regionali spagnoli



Valencia



Castiglia



Navarra

Fonte figure: Vidasana, 2003

5.7 Uno sguardo di sintesi

Dalla descrizione della situazione attuale del biologico e delle caratteristiche dei marchi nei 6 paesi europei presi in esame, emergono delle realtà abbastanza diverse tra loro: diversi sono i tempi e i modi in cui si è sviluppata l'agricoltura biologica, diverse sono le motivazioni per cui si è arrivati alla costituzione di marchi e diverse sono le caratteristiche e le garanzie fornite da questi marchi. Cercheremo ora di mettere in evidenza sia le diversità, sia i punti in comune per cercare di capire come mai, proprio in questi paesi, sono nati dei marchi di tutela nazionali o regionali.

Innanzitutto 4 di questi marchi sono pubblici, mentre gli altri 2 sono privati. I marchi pubblici sono: il marchio francese AB, il marchio tedesco Biosiegel, il marchio austriaco Bio-Zeichen e i marchi spagnoli.

Nei primi tre casi si tratta di marchi nazionali i cui titolari sono i rispettivi Ministeri dell'Agricoltura; nell'ultimo caso si tratta di marchi regionali i cui titolari sono gli Enti Autonomi delle varie Regioni. Tutti questi marchi non sono obbligatori.

I marchi privati sono: il marchio svedese KRAV e il marchio olandese Eko. Essi appartengono rispettivamente all'unico organismo di controllo operante in Svezia che è KRAV e all'unico organismo di controllo operante in Olanda che è Skal.

Questi due organismi godono, quindi, di una situazione di monopolio sulla certificazione delle aziende e per questo motivo i loro marchi sono ampiamente diffusi e molto conosciuti tanto da essere riconosciuti come marchi nazionali. Entrambi sono marchi obbligatori, ossia tutti gli operatori che scelgono questi due

organismi sono obbligati ad utilizzare i marchi con i relativi vincoli che essi comportano.

Per quanto riguarda la nascita di questi marchi solo in 2 paesi, Francia e Svezia, sono nati prima dell'emanazione del regolamento CEE n. 2092/91 e precisamente nel 1985 per entrambi. Questo è da imputare al fatto che questi due paesi vantano la più lunga tradizione biologica tra i paesi analizzati. Infatti, in Francia l'agricoltura biologica veniva ampiamente praticata già dai primi anni '80 tanto che il Ministero dell'Agricoltura decise di tutelarla con l'introduzione di un marchio nazionale.

Anche in Svezia l'agricoltura biologica veniva praticata già dai primi anni '80, ma in questo caso l'idea di tutelare i prodotti e valorizzarli attraverso un marchio fu di un organismo di controllo, il KRAV, che, ancor oggi, è l'unico presente in Svezia.

Negli altri 4 paesi, invece, i marchi sono nati tutti dopo l'emanazione del regolamento CEE n. 2092/91: in Olanda nel 1992, in Spagna nel 1993 e in Austria nel 1994, mentre in Germania solo nel 2001 e, quindi, anche dopo l'emanazione del regolamento CEE n. 1804/99 per le produzioni zootecniche.

In Olanda, Austria e Spagna l'agricoltura veniva praticata già dalla metà degli anni '80, ma è solo dopo l'emanazione del regolamento CEE n. 2092/91 che si ha la grande diffusione su tutto il territorio e l'esigenza di tutelare e valorizzare ulteriormente i prodotti biologici si è percepita in conseguenza al grande successo che questo metodo di produzione aveva riscosso tra gli agricoltori. In Germania la diffusione dell'agricoltura biologica avviene all'incirca nello stesso periodo, ma

solo nel 2001 per una iniziativa dell'attuale Ministro dell'Agricoltura viene introdotto un marchio nazionale per dare migliore visibilità ai prodotti biologici.

Per quel che riguarda le motivazioni principali che hanno portato all'introduzione dei marchi queste sono diverse per ogni paese.

In Francia l'agricoltura biologica si è subito diffusa ed è stata subito molto grande la considerazione nei confronti di questi prodotti da parte dello stato francese, considerazione che come abbiamo visto ha portato ben presto ad un riconoscimento del metodo di produzione biologico con l'introduzione del marchio nazionale AB.

In Germania la motivazione principale è stata, invece, quella di incentivare la produzione e il consumo dei prodotti biologici, infatti, gli obiettivi principali del marchio sono: creare chiarezza nel consumatore in modo che possa facilmente identificare i prodotti biologici e soprattutto, fornire garanzie di qualità e salubrità in modo da far aumentare la fiducia di chi compra.

In Svezia e in Olanda le motivazioni sono essenzialmente le stesse e sono di tipo ambientale. In Svezia, infatti, il metodo di produzione biologica si è diffuso sia perché è molto forte il senso di tutela e rispetto dell'ambiente, sia perché per questioni geografiche e climatiche non è stato possibile sviluppare un tipo di agricoltura intensiva. In Olanda, invece, l'agricoltura biologica è considerata come una necessità per salvaguardare l'ambiente e ottenere prodotti sani e di qualità visto che è uno dei paesi più piccoli dell'Unione Europea, ma tra i più densamente popolati.

In Austria l'introduzione di un marchio nazionale fa parte di un programma ambientale promosso dal Ministero dell'Agricoltura, infatti, solo chi aderisce a

questo programma per un minimo di 5 anni può avere diritto a richiedere l'utilizzo del marchio, inoltre, questo è l'unico caso in cui tra le garanzie offerte dal marchio vi è quella di consumare prodotti che, per almeno il 70%, sono composti da ingredienti provenienti dal territorio nazionale.

In Spagna, unico caso dove abbiamo dei marchi regionali, l'idea è nata per valorizzare e tutelare e soprattutto far riconoscere i prodotti delle singole Regioni. Infine, per quel che riguarda il sistema dei controlli, nei paesi in cui abbiamo i marchi nazionali questi vengono attuati da organismi di controllo privati i quali devono essere riconosciuti e autorizzati dai Ministeri dell'Agricoltura.

Nei paesi con marchio privato il controllo è svolto dagli stessi organismi di controllo che sono titolari del marchio.

Quanto descritto viene sinteticamente riportato nella Tabella 14.

CAPITOLO 6

“I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE”

6.1 I disciplinari per l'utilizzo del marchio francese AB

In Francia nel 1985 è stato introdotto il marchio nazionale AB di proprietà esclusiva del Ministero dell'Agricoltura e della Pesca.

Le modalità d'uso del marchio, viste nel capitolo precedente, sono piuttosto severe e richiedono una metodologia di produzione più restrittiva rispetto ai criteri riportati nei regolamenti CEE.

In Francia, l'elaborazione di parametri più severi riguarda solamente il regolamento n. 1804/99 per le produzioni zootecniche, il quale è stato completato in alcune parti attraverso l'emanazione di un documento in cui vengono riportate tutte le integrazioni.

Gli argomenti trattati nel documento sono:

- ⇒ etichettatura dei mangimi per animali;
- ⇒ controllo dei produttori di mangimi;
- ⇒ tracciabilità;
- ⇒ macellazione ed identificazione delle carcasse;
- ⇒ modificazioni dell'Allegato I parte B e C;
- ⇒ allevamento del coniglio;
- ⇒ acquacoltura.

6.1.1 Etichettatura

Le etichette dei mangimi devono riportare le seguenti informazioni:

- ⇒ il nome dell'azienda produttrice;
- ⇒ la dicitura "X% degli ingredienti di origine agricola sono stati ottenuti col metodo di produzione biologico" ed eventualmente riportare anche la quota, sempre in %, dei vegetali in conversione;
- ⇒ le diciture "produzione biologica" o "agricoltura biologica" non possono essere presentate in un colore, un formato o uno stile di carattere che le mettano maggiormente in risalto rispetto alla denominazione del prodotto, inoltre non possono essere utilizzate per prodotti che contengono meno del 90% di materie prime provenienti da agricoltura biologica.

Quelli che contengono meno del 90% devono riportare sull'etichetta e su tutti i documenti di accompagnamento la seguente dicitura "alimento complementare destinato all'allevamento biologico – questo alimento può essere distribuito agli animali solo come complementare ad altre materie prime derivanti da agricoltura biologica, secondo il rispetto delle regole di alimentazione e di razionamento dell'allevamento di animali biologici."

6.1.2 Controllo dei mangimifici

Il responsabile dell'azienda deve redigere un rapporto, destinato all'organismo di controllo, in cui descrive i luoghi di produzione (edifici per la trasformazione, magazzini di stoccaggio....) e le misure messe in atto per assicurare il rispetto delle leggi in vigore.

Per ridurre i rischi di contaminazione gli alimenti sono soggetti ad analisi e controlli, in tutte le fasi di produzione, da parte dell'organismo di controllo.

I controlli aziendali vengono fatti secondo il sistema dell'H.A.C.C.P. :

1. la descrizione del funzionamento dell'azienda ;
2. l'analisi dei rischi;
3. l'identificazione dei punti critici;
4. i limiti accettabili delle contaminazioni definiti in accordo con il Ministero;
5. le procedure;
6. la realizzazione dell'autocontrollo;
7. i piani di azioni correttive;
8. i sistemi di verifica e registrazione.

Deve essere tenuta anche una contabilità del materiale per permettere all'organismo di controllo di rintracciare:

- ⇒ l'origine, la natura e le quantità dei prodotti agricoli utilizzati;
- ⇒ l'identificazione dei lotti di produzione e dei destinatari.

Il materiale non potrà essere trasportato ai destinatari se non in imballaggi che identifichino il tipo di prodotto e il metodo di produzione.

L'organismo di controllo deve fare almeno due controlli l'anno in azienda.

6.1.3 Tracciabilità

Per ciò che riguarda la tracciabilità dei mammiferi, il documento fa riferimento alla specie suina e prescrive che essi siano identificati attraverso un tatuaggio ad inchiostro di china posto nell'orecchio il quale riporti la data di nascita. Oltre a questo, prima che l'animale venga avviato al macello, deve essere fatto un altro

tatuaggio, sempre a inchiostro di china, che deve riportare il numero di identificazione dell'azienda o il numero identificativo del bestiame attribuito dall'Istituto Dipartimentale o Interdipartimentale dell'allevamento.

Al momento della vendita l'operatore esibirà un buono di consegna formato da 3 matrici numerate fornito dall'organismo di controllo.

Sul buono di consegna devono figurare le seguenti informazioni:

- ⇒ nome e indirizzo dell'operatore;
- ⇒ nome e indirizzo dell'organismo di controllo;
- ⇒ tipo e numero dell'animale;
- ⇒ età;
- ⇒ data di nascita;
- ⇒ numero di identificazione;
- ⇒ destinatario,
- ⇒ luogo di macellazione.

La prima matrice è destinata all'acquirente, il quale dovrà tenerla insieme alla fattura come elemento di prova della tracciabilità, la seconda è destinata al macello e la terza la deve conservare l'allevatore.

Per ciò che riguarda i volatili, la loro identificazione viene fatta per anellamento individuale di gruppi di animali della stessa età non più tardi della quinta settimana di vita.

L'anello utilizzato per il riconoscimento dovrà riportare: l'indicazione "AB" o "BIO" e il numero dell'organismo di controllo sulla parte esterna, il codice unico di identificazione del produttore e la sigla dello stabile sulla parte interna.

6.1.4 Macellazione e identificazione delle carcasse

Al momento della ricezione degli animali, il macello deve assicurarsi che la loro identificazione permanente sia valida e conforme alle leggi in vigore.

Per ciò che riguarda il post macellazione le frattaglie possono fare riferimento al metodo di produzione biologica se il macello può garantire un sistema di tracciabilità totale lungo tutta la catena di macellazione che sia valido per l'organismo di controllo.

Il sangue può fare riferimento al biologico se sono rispettate le seguenti condizioni:

- ⇒ il macello deve garantire un sistema di recupero immediato del sangue;
- ⇒ il destinatario del sangue fornisce al macello dei recipienti di identificazione con nome e indirizzo e il riferimento al metodo di produzione biologico.

Al momento della vendita delle carcasse il bollo di vendita del macello deve permettere di ritrovare, senza errore, l'identificazione:

- ⇒ dell'animale abbattuto per le specie bovine, suine, equine e ovi-caprine;
- ⇒ del lotto di animali per i volatili.

Il registro delle macellazioni è messo a disposizione dell'organismo di controllo e deve riportare le seguenti informazioni:

- ⇒ per le specie bovine, equine, ovi-caprine, suine: data, nome dell'allevatore, tipo e numero dell'animale, numero di identificazione, destinatario, peso e le lettere "BIO" o "AB"

⇒ per i volatili: data, nome dell'allevatore, tipo e numero dell'animale, numero dell'anello di identificazione, destinatario, peso e le lettere "BIO" o "AB".

L'integrazione francese al regolamento CEE n. 1804/99 prosegue col prendere in esame l'Annesso I parte B e C andando a completare alcuni articoli, ma, soprattutto, andandolo ad integrare con le deroghe emanate dall'Unione Europea, descrivendone le modalità di attuazione e le date di scadenza.

Il documento, inoltre, integra la parte sulle procedure di preparazione dei prodotti a base di carne, elencando quali sono i tipi di trattamenti possibili, le regole per la congelazione e la surgelazione, sui prodotti derivati dal latte e sulle uova.

Per queste ultime vengono descritte le modalità di stoccaggio, di trasporto al luogo di trasformazione, e i trattamenti possibili.

Rispetto al regolamento CEE n. 1804/99 l'integrazione francese dedica una parte alla produzione del coniglio biologico e all'acquacoltura biologica costituendo un vero e proprio regolamento a parte.

6.2 I disciplinari KRAV

KRAV è l'unico organismo di controllo presente sul territorio svedese e regola, quindi, tutte le produzioni biologiche di questo paese.

KRAV ha emanato dei disciplinari di produzione molto dettagliati e completi che hanno potere vincolante solo su chi viene certificato da questo organismo.

I disciplinari prendono in considerazione diversi settori di produzione, alcuni dei quali non vengono menzionati nei regolamenti CEE come l'acquacoltura, il settore del tessile e la ristorazione collettiva; per ciò che riguarda i settori delle

produzioni agricole e zootecniche, i disciplinari KRAV si rifanno ai requisiti specificati nei disciplinari IFOAM.

6.2.1 L'IFOAM

L'IFOAM (Internacional Federation of Organic Agriculture Movements), fondata nel 1972, è una federazione di organizzazioni e istituzioni che operano nel mondo biologico; possono, infatti, associarsi aziende, associazioni di produttori, consumatori, trasformatori, distributori, consulenti e istituzioni che si occupano di ricerca e formazione in agricoltura biologica.

L'IFOAM è una federazione democratica dove le decisioni sono prese da un'Assemblea Generale in cui sono rappresentati gli interessi di tutti gli organismi associati. L'Assemblea elegge la Commissione Mondiale formata da 9 membri di diversa nazionalità.

L'attività dell'IFOAM viene portata avanti da varie commissioni, ognuna con compiti specifici come quelle preposte a redigere i disciplinari di produzione ed elaborare i criteri di accreditamento degli organismi di controllo e da gruppi di lavoro che curano progetti di ricerca in diverse parti del mondo.

La missione dell'IFOAM è quella di creare un punto d'incontro e di unione tra i vari soggetti che operano nel settore del biologico e aiutarli affinché si possa arrivare alla massima diffusione dell'agricoltura biologica nel mondo.

Per raggiungere tale missione le attività principali svolte dalla federazione sono:

⇒ informare e promuovere l'agricoltura biologica in tutto il mondo attraverso la produzione di materiale informativo, conferenze e progetti;

- ⇒ favorire la diffusione dei dati, delle informazioni e dei risultati di ricerche e sperimentazioni sulla produzione biologica in modo da renderli accessibili a tutti;
- ⇒ rappresentare il movimento dell'agricoltura biologica, a livello internazionale, nelle sedi parlamentari, amministrative ed esecutive;
- ⇒ elaborare i disciplinari di produzione biologica e provvedere periodicamente alla loro revisione.

6.2.2 Caratteristiche principali dei disciplinari IFOAM

Il documento che raccoglie i disciplinari dell'IFOAM è organizzato in 4 sezioni: nella prima sono riportate le indicazioni generali sulle ragioni che hanno portato alla compilazione dei disciplinari e sugli organismi che vigilano affinché tali disciplinari siano rispondenti alla legislazione in vigore; nella seconda sono riportati i vari disciplinari di produzione, nella terza i criteri di accreditamento degli organismi di controllo e, nella quarta, le modalità di revisione degli standards di produzione.

L'IFOAM si è espressa su diversi ambiti nel delineare i disciplinari di produzione, infatti, abbiamo, oltre a quelli per le produzioni agricole e la zootecnia, anche quelli sull'acquacoltura, sulla pulizia e disinfezione degli ambienti e sulle produzioni tessili con fibre derivanti da agricoltura biologica.

Per quanto riguarda le produzioni agricole e la zootecnia non sono moltissime le differenze tra questi disciplinari e i regolamenti CEE n. 2092/91 e n. 1804/99; quello che merita essere sottolineato è che nei disciplinari IFOAM emergono con forza alcuni aspetti poco trattati, invece, nei regolamenti e sono: la tracciabilità, la questione degli O.G.M. e il problema della contaminazione accidentale.

Il concetto di tracciabilità viene trattato nei due regolamenti CEE in maniera non approfondita e soltanto per quel che riguarda i prodotti animali, infatti, nell'articolo 9, paragrafo 12, lettera a del regolamento CEE n. 2092/91 si dice che “per le produzioni di carni animali, fatte salve le disposizioni dell'allegato III, gli Stati membri assicurano che i controlli interessino tutte le fasi di produzione, macellazione, sezionamento e eventuali altre preparazioni fino alla vendita al consumatore, onde garantire per quanto tecnicamente possibile la rintracciabilità dei prodotti animali durante tutto il ciclo di produzione, trasformazione e ogni altra eventuale preparazione, dall'unità di produzione degli animali fino all'unità di condizionamento e/o etichettatura finali. Essi informano la Commissione, anche con la relazione di supervisione di cui all'articolo 15, delle misure adottate e della loro applicazione”, mentre nel paragrafo 11 del regolamento CEE n. 1804/99 si dice che “occorre fornire ai consumatori garanzie che il prodotto è ottenuto in conformità alle disposizioni del presente regolamento. Per quanto tecnicamente possibile tali garanzie dovrebbero basarsi sulla rintracciabilità dei prodotti animali”.

L'argomento tracciabilità, quindi, è trattato solo marginalmente; inoltre non ne viene fatto cenno per gli altri tipi di produzione ed è sottolineato più volte il concetto del “per quanto tecnicamente possibile”.

Nei disciplinari IFOAM se ne parla non solo in questo ambito, ma anche nelle produzioni agricole prescrivendo che tutti i materiali utilizzati debbano essere rintracciabili, sia per garantire maggiore trasparenza e offrire, quindi, un prodotto più sicuro al consumatore, sia per evitare la possibile presenza di O.G.M.

Gli O.G.M. sono un altro punto cruciale, infatti, nel regolamento CEE n. 1804/99, al paragrafo 10 si dice che “gli organismi geneticamente modificati

(OGM) e i prodotti ottenuti sulla loro base non sono compatibili con i metodi di produzione biologici; per conservare la fiducia dei consumatori nella produzione biologica non si dovrebbero utilizzare organismi geneticamente modificati, loro parti e prodotti ottenuti sulla loro base in prodotti recanti il marchio di produzione con metodi biologici", mentre nel regolamento CEE n. 2092/91, nell'articolo 13 si dice anche che "possono essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 14: le misure applicative sulla base dell'evidenza scientifica o del progresso tecnico ai fini dell'applicazione del divieto di impiego di OGM o di derivati di OGM, con particolare riguardo ad una soglia minima per contaminazioni inevitabili, che non deve essere superata".

Gli O.G.M, quindi, sono definiti incompatibili con l'agricoltura biologica però viene anche considerata l'ipotesi di accettare una soglia minima per le contaminazioni accidentali.

I disciplinari IFOAM sono molto più severi, poiché, si fa divieto assoluto di utilizzo degli O.G.M. in qualsiasi prodotto utilizzato, dai fertilizzanti ai mangimi, dai materiali di propagazione ai vaccini e medicinali per gli animali, senza prendere in considerazione una possibile soglia minima e pongono come soluzione per il controllo delle contaminazioni l'assoluta rintracciabilità di tutti i prodotti utilizzati.

Inoltre, per quel che riguarda la contaminazione, se il regolamento CEE n. 2092/91 fa solo riferimento al fatto che si devono evitare tutte le situazioni che possono generare probabilità di contaminazione, i disciplinari IFOAM, oltre a questo, prevedono che qualora ci sia il dubbio di contaminazione l'organismo di controllo svolga un'indagine approfondita per stabilire se effettivamente questa ci

sia stata o meno, attraverso analisi degli alimenti e, se l'esito è positivo, stabilisca in quale misura la contaminazione è avvenuta e quale può essere stata la/le causa/e.

Altre differenze riguardano soprattutto le produzioni zootecniche, l'origine degli animali, l'alimentazione e il trasporto.

Per quel che riguarda l'origine degli animali, il regolamento CEE n. 1804/99 (articolo 3, paragrafo 3.8) sancisce che gli animali che vengono comprati devono derivare da agricoltura biologica, ma se non si riesce a trovare un numero sufficiente di animali biologici si può ricorrere a quelli convenzionali fino ad un massimo del 10% del bestiame adulto in possesso per i bovini e gli equini e ad un massimo del 20% per i suini, gli ovini e i caprini; i disciplinari IFOAM prevedono un massimo del 10% per tutte le categorie zootecniche.

Stesso discorso vale per l'alimentazione, infatti, secondo il regolamento CEE n. 1804/99 (articolo 4, paragrafo 4.8), la razione deve essere costituita da alimenti biologici, ma se questo non è possibile si può ricorrere ad alimenti convenzionali per un massimo annuo del 10% per i ruminati e del 20% per gli altri animali, per i disciplinari IFOAM quest'ultimo dato è ridotto al 15%. Nei disciplinari, inoltre, si prevede che la parte prevalente della razione, almeno il 50%, deve essere prodotta in azienda (il regolamento CEE non dice niente a proposito) e il divieto dell'uso delle farine di estrazione in particolare quella di soia.

Per quel che riguarda il trasporto il regolamento CEE n. 2092/91 (articolo 6, paragrafi 6.2.1 e 6.2.2) sancisce che durante tale periodo si deve limitare lo stress arrecato agli animali, non si devono somministrare calmanti e non si devono utilizzare pungoli elettrici o attrezzi simili durante le fasi di carico e scarico; i disciplinari IFOAM, oltre a questo, prevedono che non vengano mescolati differenti

gruppi di animali o animali di sesso diverso, siano controllate temperatura e umidità, siano sempre presenti cibo e acqua e che la durata giornaliera del trasporto non superi le 8 ore.

I disciplinari IFOAM sono più precisi anche nel definire le caratteristiche delle etichette, questi prevedono che:

- ⇒ i prodotti costituiti per almeno il 95% da ingredienti biologici possono avvalersi della dicitura "certificato biologico" o "prodotto da agricoltura biologica";
- ⇒ i prodotti che contengono meno del 95% di ingredienti da agricoltura biologica, ma più del 70% possono riportare solo la dicitura "prodotto fatto con ingredienti biologici";
- ⇒ i prodotti con meno del 70% di ingredienti da agricoltura biologica possono solo riportare gli ingredienti biologici nella lista degli ingredienti.

Il regolamento CEE n. 2092/91 (articolo 5, paragrafo 1, lettera a) si ferma al primo punto, cioè sancisce che solo i prodotti con almeno il 95% degli ingredienti da agricoltura biologica può avvalersi della dicitura “prodotto da agricoltura biologica”.

6.2.3 Caratteristiche dei disciplinari KRAV

Prima di descrivere le particolarità di questi disciplinari diciamo, innanzitutto, che le osservazioni fatte nel paragrafo precedente per i disciplinari IFOAM e i regolamenti CEE valgono anche in questo caso.

Procediamo, quindi, nel vedere in che cosa si distinguono i disciplinari KRAV.

Una prima differenza si ha già in materia di inquinamento atmosferico, infatti, il disciplinare è molto severo e prescrive che le aree in cui i prodotti sono coltivati o stoccati o in cui pascolano gli animali devono essere localizzati in luoghi lontano il più possibile da zone ad alta intensità di inquinamento: i campi, per esempio, che si trovano nel raggio di 25 metri da strade in cui passano più di 3.000 veicoli/24 ore non possono essere destinate all'alimentazione umana.

Per quel che riguarda le produzioni animali, il disciplinare si sofferma molto sulla questione del benessere animale, facendo un elenco di quelle che sono le condizioni necessarie per rispettarlo: contatto con la madre, libertà di movimento, pascolo a disposizione, struttura dei ricoveri. Quest'ultimo punto viene ampiamente descritto anche nel regolamento CEE n. 1804/99, Allegato II, paragrafi 8.11 e seguenti, ma i disciplinari KRAV, si differenziano per il fatto che forniscono delle vere e proprie linee guida per l'allevamento dell'animale alla nascita e durante tutte le fasi della crescita, mettendo in relazione ogni fase con quelli che sono i più idonei sistemi di stabulazione.

Per quel che riguarda l'alimentazione degli animali, il disciplinare prevede che siano usati prodotti certificati KRAV, le eccezioni prevedono cifre ancora più restrittive del disciplinare dell'IFOAM: massimo 5% della razione annua per i ruminanti, 15% per i monogastrici e 20% per il pollame. Per la razione giornaliera è previsto un massimo del 25% come nel regolamento CEE n. 1804/99.

Vengono, inoltre, definite le % di concentrati utilizzabili nella razione: per i bovini da carne e giovani animali i concentrati possono costituire un massimo del 30% della razione giornaliera (in sostanza secca), per i bovini da carne massimo 40% e possono arrivare al 50% durante i primi mesi di lattazione.

Un capitolo a parte è dedicato alla fase di macellazione e, rispetto al regolamento CEE n. 1804/99, descrive più dettagliatamente le regole da seguire durante la permanenza degli animali al macello: essi devono rimanere negli opportuni locali un tempo sufficiente prima della macellazione, durante il quale devono avere possibilità di movimento, di accesso all'acqua e di poter attuare i normali comportamenti naturali.

Altri aspetti che vengono particolarmente approfonditi nei disciplinari KRAV sono: quello delle materie prime utilizzate e quello dei prodotti selvatici. Sul primo punto dispone, infatti, che queste debbano essere sottoposte a controllo da parte di KRAV, controlli che valutano: se i materiali sono conformi agli standards KRAV, se sono prodotti di qualità, se sono biodegradabili o a rischio di accumulo, se possono generare inquinamento del suolo, delle acque o dell'aria, se contengono O.G.M. o sono stati prodotti con tecniche O.G.M.

Sul secondo punto prescrive che tali prodotti debbano provenire solo da aree certificate KRAV, le quali garantiscono che sul terreno non è stato fatto uso di concimi chimici e fertilizzanti per almeno i tre anni precedenti e garantiscono la lontananza da aree ad alta densità di inquinamento come zone industriali o strade trafficate.

Infine anche i disciplinari KRAV, come quelli dell'IFOAM, prendono in esame settori non contemplati nei regolamenti CEE: l'acquacoltura biologica e il settore tessile. In più KRAV regola anche il settore della ristorazione collettiva basata su prodotti biologici: ristoranti, servizi di catering e bar.

6.3 I disciplinari di produzione Skal

Skal, come KRAV, è l'unico organismo di controllo dell'Olanda, ma al contrario di quest'ultimo non ha elaborato degli standards propri: la produzione biologica si basa sui regolamenti CEE n. 2092/91 e n. 1804/99 con due sole eccezioni, il settore dei fertilizzanti e gli O.G.M.

Il primo è stato regolamentato con standards elaborati da Skal dopo l'introduzione del marchio Eko Quality, in modo da fornire un valore aggiunto al prodotto che presenta sulla confezione tale marchio.

Gli standards risultano obbligatori per chi vuole usufruire del marchio EKO Quality e presentano le seguenti peculiarità rispetto ai regolamenti CEE.

Innanzitutto, le materie prime devono provenire da aziende che operano nel settore biologico e, prima di essere utilizzate, devono essere controllate e approvate da Skal. Per ottenere l'approvazione il produttore deve mandare il materiale a Skal corredato dalla formula (lista dei materiali e adiuvanti utilizzati), dall'indicazione del luogo di origine e se giudicato necessario dalle analisi chimiche.

Almeno il 75% degli ingredienti devono provenire da metodi di produzione riconosciuti da Skal e il rimanente 25% deve comunque essere incluso nella parte A dell'Allegato II del regolamento CEE n. 2092/91.

Durante lo stoccaggio ogni pezzo deve essere contrassegnato da un'etichetta in cui è riportato: il nome del prodotto, il numero della partita e la data di produzione.

I produttori e i trasformatori devono tenere un registro che contiene le seguenti informazioni per ogni prodotto:

- ⇒ la natura e la quantità di materie prime e adiuvanti e la loro composizione chimica;

⇒ il nome e l'indirizzo del cliente che acquista il prodotto in questione e la quantità consegnata.

Anche i commercianti devono tenere un registro con le seguenti informazioni:

⇒ la quantità comprata e venduta;

⇒ il nome e l'indirizzo del fornitore.

Per ciò che riguarda il secondo punto, in Olanda è stata emanata una legge piuttosto severa per ciò che riguarda gli O.G.M., legge nata per la necessità di completare i regolamenti CEE sulle produzioni biologiche; di conseguenza i controlli svolti da Skal sono molto rigorosi al fine di garantire la totale assenza di O.G.M. dai prodotti biologici.

Un primo punto fondamentale introdotto nella legge olandese rispetto ai regolamenti CEE è che tutte le aziende che vogliono produrre biologico devono dimostrare di produrre senza O.G.M. se non utilizzano materie prime biologiche.

Il produttore deve fare una dichiarazione in cui sottoscrive la totale assenza di O.G.M. dai prodotti; oltre a questo nella dichiarazione devono essere riportati anche altri dati riguardanti l'azienda, le caratteristiche del prodotto e il sistema di produzione. (Allegato). I produttori saranno sottoposti periodicamente ai controlli da parte di Skal.

Un secondo punto è quello dei controlli, infatti, la legge prescrive che tutta la filiera sia soggetta ai controlli sugli O.G.M., mentre nei regolamenti non viene data nessuna indicazione sull'estensione dei controlli.

Un terzo punto è quello che riguarda le etichette, infatti, viene vietata la dicitura "preparato senza l'uso di O.G.M." che può dare adito a interpretazioni

diverse e generare confusione e viene introdotta quella "senza uso di O.G.M." che ne garantisce la totale assenza in tutte le fasi di produzione.

Infine, anche Skal ha elaborato dei disciplinari per ciò che riguarda il settore del tessile mentre non ha emanato regolamenti su altri settori come l'acquacoltura o la ristorazione collettiva.

6.4 I disciplinari di produzione in Germania

In Germania nel 2001 è stato introdotto il marchio statale Biosiegel, proprietà del Ministero dell'agricoltura.

La costituzione del marchio non è stata accompagnata dall'emanazione di un disciplinare di produzione specifico, ma gli standard produttivi sono basati sui regolamenti CEE 2092/91 e n. 1804/99, inoltre, vengono riconosciuti per l'attribuzione del marchio anche i disciplinari dell'IFOAM.

La particolarità del marchio Biosiegel consiste nel sistema di adesione e utilizzo e utilizzo del marchio.

Per agevolare gli operatori e favorire la diffusione del marchio il Ministero ha deciso di semplificare l'iter burocratico per richiedere il suo utilizzo; infatti, è necessario fare una semplice registrazione attraverso un modulo reperibile sul sito internet del Ministero o agli uffici competenti. Questo modulo compilato e firmato viene spedito all'ufficio competente dove avviene la registrazione. L'ufficio provvede a mandare le regole d'uso del marchio e da questo momento in poi l'operatore potrà utilizzare il marchio Biosiegel.

L'operatore sarà soggetto a controlli per verificare che l'utilizzo avvenga nel rispetto della legge e le pene per i trasgressori sono molto severe: se dopo gli

avvertimenti il soggetto continua a trasgredire, a seconda della gravità, esso può essere multato fino a 30.000 euro o essere punito con il carcere.

6.5 I disciplinari di produzione in Austria

Il marchio nazionale austriaco Bio-Zeichen è stato introdotto nel 1994 ed è di proprietà del Ministero dell'Agricoltura, Foreste, Ambiente e gestione delle Acque, il quale però ne ha demandato l'amministrazione all'ente Agrarmarkt Austria.

Anche in questo caso, come per la Germania, l'introduzione del marchio non è stato accompagnato dall'emanazione di nessun disciplinare specifico: l'unica clausola più restrittiva rispetto ai regolamenti CEE, riportata nelle regole di utilizzo del marchio, è quella della totale assenza di O.G.M. dai prodotti biologici, assenza che viene verificata con analisi campione sui prodotti.

Altre peculiarità le abbiamo dal punto di vista burocratico..

L'uso del marchio nazionale può essere richiesto soltanto da coloro che hanno aderito al Programma Agro-ambientale promosso dal Ministero dell'Agricoltura, Foreste, Ambiente e gestione delle Acque per un minimo di cinque anni. La richiesta di utilizzo prevede due opzioni: l'operatore può accompagnare la richiesta con una dichiarazione di origine dei suoi prodotti oppure può solo fare la richiesta senza questa certificazione..

Nel primo caso potrà utilizzare il marchio che garantisce che almeno il 70% degli ingredienti utilizzati proviene dall'Austria (Figura 5A), nel secondo caso potrà utilizzare il marchio che indica che più del 30% degli ingredienti proviene dall'estero (Figura 5B).

Inoltre la legge prevede l'istituzione di una commissione formata da rappresentanti delle associazioni di produttori, trasformatori, commercianti, del

governo, degli organismi di controllo. Tale commissione ha il compito di valutare le problematiche che emergono da mondo del biologico e, quindi proporre soluzioni possibili, di attuare programmi di ricerca e può decidere di modificare le regole di utilizzo del marchio.

6.6 I disciplinari di produzione in Spagna

In Spagna esistono marchi biologici regionali grazie al fatto che in ogni regione esistono autorità competenti le quali possono prendere decisioni autonome riguardo l'agricoltura biologica.

Il Decreto di recepimento spagnolo dei regolamenti CEE è il Decreto Reale n. 1852/93 successivamente modificato dal Decreto Reale n. 506/2001.

Anche in Spagna come nei due casi precedenti gli standards di produzione seguiti sono quelli dei regolamenti CEE poiché non sono state promulgate integrazioni o parametri più severi.

Una diversità rispetto agli altri paesi europei risiede, soprattutto nell'organizzazione descritta nei decreti reali.

Infatti, nel decreto reale viene sancita la creazione del Consiglio di regolamentazione dell'agricoltura biologica come organo deputato all'organizzazione e al controllo della produzione biologica.

Questo Consiglio è diretto da un presidente eletto tra i membri, i quali sono costituiti dai rappresentanti delle varie regioni.

Il Consiglio ha il compito di far rispettare i regolamenti CEE e il Decreto Reale e ha la facoltà di costituire gruppi di lavoro composti da esperti per attuare ricerche e studi e offrire consulenza.

Il Decreto, inoltre, stabilisce che ogni regione potrà dotarsi di un proprio marchio di riconoscimento per ciò che riguarda i prodotti biologici a patto che, ovviamente, vengano rispettate le norme in vigore.

Attualmente in Spagna ogni regione autonoma si è dotata di un marchio che vuole essere non solo garanzia di prodotto biologico, ma anche un segno distintivo della regione da cui proviene, ma gli standards di produzione sono comunque quelli riportati nei regolamenti CEE.

6.7 Un confronto tra i diversi disciplinari

Passiamo ora ad esaminare i disciplinari di produzione che accompagnano i diversi marchi.

In linea generale i disciplinari più completi e accurati sono quelli di Svezia e Francia. Il disciplinare svedese prende in considerazione sia le produzioni agricole che quelle zootecniche, mentre quello francese prende in considerazione solo le produzioni zootecniche. Inoltre, è da sottolineare il fatto che entrambi allargano il campo di applicazione anche a settori di cui i regolamenti CEE n. 2092/91 e n. 1804/99 non si occupano. Infatti il disciplinare svedese regola l'acquacoltura biologica, il settore della ristorazione collettiva e il settore della produzione tessile biologica, mentre quello francese regola l'acquacoltura e la conigliicoltura biologica.

Tra gli altri disciplinari quello olandese si occupa di integrare la parte relativa ai fertilizzanti e agli O.G.M., mentre in Austria, Germania e Spagna non sono stati emanati dei disciplinari di produzione. Infatti, in questi tre paesi gli standards produttivi sono quelli riportati nei regolamenti CEE, unica eccezione è l'Austria in

cui, nelle regole di utilizzo del marchio, vengono riportate regole più severe sugli O.G.M.

In Germania e Spagna, dove non abbiamo nessuna regola più restrittiva rispetto ai regolamenti CEE, l'istituzione di questi marchi ha lo scopo di migliorare l'identificazione dei prodotti biologici da parte del consumatore. Infatti, in questi due paesi c'è stato un forte dilagare di marchi biologici privati e la conseguenza è stata quella di avere prodotti che riportano marchi diversi i quali generano confusione tra i consumatori.

L'obiettivo principale, quindi, è quello di creare chiarezza in modo che il consumatore possa rapidamente capire e riconoscere che un prodotto derivi da agricoltura biologica.

Per quel che riguarda le regole di produzione è possibile ritrovare alcuni punti in comune tra i disciplinari: il concetto di tracciabilità, la questione degli O.G.M., il benessere animale.

La tracciabilità viene considerata da tutti i disciplinari un elemento fondamentale per rendere il sistema più sicuro e limitare la possibilità di eventuali scandali che possano far crollare la fiducia dei consumatori nei confronti dei prodotti biologici e tra quelli presi in esame è sicuramente il disciplinare francese quello a trattare meglio questo argomento proponendo anche un metodo pratico per la sua attuazione.

Sugli O.G.M. tutti i disciplinari, tranne quello francese dove l'argomento non viene trattato, sono categorici sul fatto che questi siano incompatibili con il metodo di produzione biologica. Ne viene fatto, quindi, il divieto assoluto di utilizzo e i prodotti durante tutta la filiera produttiva possono essere soggetti ad analisi per

valutare che effettivamente in essi non siano presenti O.G.M. (Non è ammessa nessuna soglia minima per contaminazioni inevitabili). Tra i disciplinari i più severi quello olandese e quello svedese.

Per quel che riguarda il benessere animale sono soprattutto il disciplinare francese e quello svedese ad occuparsene. Entrambi fanno riferimento in particolare modo alla fase di trasporto e di macellazione elencando una serie di regole da rispettare per limitare al massimo lo stress a danno degli animali e per assecondare i loro comportamenti naturali. Il disciplinare svedese è ancora più accurato e si sofferma molto anche sulla parte della stabulazione andando a stilare delle vere e proprie linee guida per l'allevamento nelle varie fasi di vita dell'animale.

Le differenze tra i disciplinari non sono molte e riguardano soprattutto l'etichettatura, la razione degli animali, le fonti di inquinamento e i fertilizzanti.

Sulle etichette si soffermano il disciplinare francese, svedese e olandese; nei primi due si descrive più accuratamente il sistema di etichettatura dei prodotti biologici così da rendere più chiare le caratteristiche del prodotto, nel terzo si prende in esame il tipo di dicitura da utilizzare per gli O.G.M.

Sulle razioni animali le differenze riguardano soprattutto le percentuali di alimenti convenzionali che possono essere somministrati agli animali durante l'arco di una giornata e nell'arco di un anno se il mangime biologico non è sufficiente.

Sulle fonti di inquinamento l'unico disciplinare che fornisce delle direttive specifiche è quello svedese, mentre negli altri l'argomento non viene trattato; sui fertilizzanti l'unico a pronunciarsi è il disciplinare olandese.

Per quanto riguarda l’aspetto dei sistemi di controllo nessuno di questi disciplinari introduce norme diverse o più restrittive rispetto a quelle riportate nei regolamenti CEE.

Quanto descritto viene schematizzato in maniera sintetica nella tabella 15.

CAPITOLO 7

“RIFLESSIONI FINALI SUI POSSIBILI SCENARI PER LA COSTITUZIONE DI UN MARCHIO BIOLOGICO SUL TERRITORIO TOSCANO”

Nei capitoli precedenti abbiamo esaminato la tipologia e le caratteristiche di alcuni marchi biologici nati in sei paesi europei. In considerazione di quanto emerso da tale analisi vediamo ora di valutare quali potrebbero essere i percorsi possibili da seguire per la costituzione di un marchio per le produzioni biologiche sul territorio toscano.

Gli elementi presi in considerazione nel delineare gli scenari possibili sono:

- ⇒ estensione territoriale del marchio;
- ⇒ tipologia, documentazione legislativa, detentore, beneficiari;
- ⇒ disciplinare di produzione;
- ⇒ modalità di controllo;
- ⇒ costi.

1. Estensione territoriale del marchio

Nella descrizione dei marchi europei abbiamo visto sia marchi nazionali che regionali.

La scelta di un marchio nazionale sul territorio italiano potrebbe sicuramente rafforzare i prodotti biologici perché verrebbe conferita ad essi una “identità” legata ad un’area geografica ben precisa. Tuttavia dobbiamo tenere presente che la situazione italiana è molto disomogenea poichè abbiamo realtà molto diverse sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e, quindi, si rischierebbe di creare un appiattimento e una uniformità in senso negativo delle produzioni.

Un marchio regionale toscano, invece, oltre a conferire una “identità” ben precisa al prodotto, si riferisce ad una realtà omogenea dove abbiamo i numeri necessari, dove c’è una domanda crescente di biologico e dove c’è l’interesse da parte dei produttori a puntare sul biologico. Uno strumento quale il marchio regionale potrebbe, dunque, incentivare chi già produce biologico a continuare su questa strada e chi produce in maniera convenzionale a passare al metodo biologico.

2. Tipologia, documentazione legislativa, detentore e beneficiari

Sulla tipologia del marchio da creare le due strade possibili sono: un marchio collettivo pubblico e un marchio privato.

Se si opta per un marchio collettivo l’iter legislativo prevede la notifica alla Comunità Europea di un’eventuale norma specifica del marchio che contenga un regolamento d’uso nel quale devono essere indicati tra le altre cose i requisiti dei soggetti che potranno utilizzare il marchio, gli standards qualitativi, i procedimenti produttivi che devono essere rispettati.

Un esempio di questo tipo è costituito dal marchio della “Farfalla” realizzato ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 15 Aprile 1999 per le produzioni integrate, promosso dalla regione Toscana.

Questo comporta, secondo i dettami dell’Unione Europea, che il marchio potrà essere utilizzato dai produttori di qualsiasi regione e non solo da quelli toscani, purchè rispettino i disciplinari di produzione.

In questo caso, quindi, verrebbe preclusa la possibilità di prevedere aiuti per le sole produzioni toscane.

Se si opta per un marchio privato, invece, non c’è bisogno di promulgare una legge costitutiva e, inoltre, si deve decidere chi sarà il possessore del marchio, le opzioni possibili sono essenzialmente due: un consorzio o un’associazione di produttori. Si consideri che quest’ultima, a differenza del consorzio, può svolgere oltre alla gestione e alla promozione del marchio un’assistenza tecnica ai produttori che decidessero di usufruire del marchio.

Inoltre, essendo un marchio privato, i beneficiari possono essere solo i produttori toscani, potendo così promuovere un’azione di valorizzazione e differenziazione dei soli prodotti di questa regione.

3. Disciplinare di produzione

Le scelte possibili sono: non elaborare nessun disciplinare o farne uno associato al marchio che presenti delle regole più stringenti rispetto ai regolamenti europei.

Nel primo caso il marchio si limiterebbe a promuovere le produzioni della regione toscana senza però conferire nessun valore aggiunto al prodotto biologico dal punto di vista delle garanzie offerte.

Nel secondo caso, invece, con regole più stringenti il prodotto fornirebbe maggiori garanzie e acquisirebbe così maggiore valore aggiunto, elementi molto importanti su cui puntare per la promozione e l’entrata nel mercato.

Nell’analisi dei disciplinari dei marchi europei sono emersi alcuni elementi su cui quasi tutti i paesi hanno puntato nei propri disciplinari: la tracciabilità, il benessere animale e gli O.G.M.

Questi elementi possono essere tenuti in considerazione per la compilazione del disciplinare associato al marchio toscano e oltre a questi esso potrebbe anche richiedere ai produttori un’integrazione di filiera, ossia un elemento su cui oggi poggia la rivalutazione del sistema agro-alimentare e verso il quale si stanno orientando i finanziamenti pubblici.

Per ciò che riguarda i campi di applicazione le scelte possibili sono: creare disciplinari sia per le produzioni vegetali che zootecniche oppure almeno nella prima fase di sperimentazione puntare solo su alcuni settori.

La prima scelta comporterebbe un lavoro iniziale molto articolato e complesso, mentre nel secondo caso si può cominciare con alcuni settori: quelli in cui l’intervento si rende necessario per rivitalizzare e rilanciare il settore come per esempio nel caso della zootecnia e quelli sui quali poggia l’immagine del territorio toscano come ad esempio il vino e l’olio. Naturalmente qualsiasi siano i settori di intervento bisogna inizialmente valutare se ci sono i numeri necessari per giustificare un’azione di questo tipo.

4. Modalità di controllo

Il soggetto scelto per attuare il controllo dipenderà dalla scelta iniziale di costituire un marchio pubblico o un marchio privato.

Nel primo caso il controllo, spetterà ad un soggetto terzo il quale deve rispondere ai requisiti della norma EN 45011; nel secondo caso il controllo potrebbe essere svolto da un qualsiasi organismo di controllo. Una soluzione possibile può

essere quella di scegliere un unico organismo di controllo, magari rispondente anch'esso alla norma EN 45011, in modo da poter ammortizzare i costi e uniformare le modalità e i criteri che stanno alla base del controllo.

Per quanto riguarda il sistema di controllo si potrebbe ipotizzare un sistema che preveda più visite in azienda durante l'anno e tale elemento potrebbe essere inserito quale requisito nel disciplinare del marchio.

4. Costi

Sicuramente la costituzione di un marchio di questo tipo porta per gli operatori un incremento dei costi che potrebbe disincentivarli dall'intraprendere questa scelta. Se però verranno utilizzati dei sistemi per l'ammortamento dei costi questo problema potrebbe essere evitato.

Due soluzioni possibili potrebbero essere queste: se il marchio è pubblico si può andare ad aumentare il contributo che già viene dato ai produttori biologici dalla Regione; se il marchio è privato e si decide per un unico organismo di controllo già si può prevedere una diminuzione di costi dovuto proprio al fatto che tutti gli operatori saranno controllati da quell'organismo, inoltre, si può costituire un sistema di premi dati dalla Regione all'associazione o al consorzio detentore del marchio, i quali verranno distribuiti a pioggia sui produttori che aderiscono.

Le soluzioni possibili sopra descritte per la costituzione di un marchio biologico per le produzioni toscane nascono dall'analisi delle esperienze che già sono state attuate in altri paesi europei; sono state tracciate diverse strade possibili perché le soluzioni al problema sono diverse e tutte possono essere valide, si tratta, infatti, di valutare quella che più si addice e quella che più è conveniente in

relazione alle caratteristiche dell'area geografica e alle tendenze in atto sia delle produzioni che del mercato biologico.

Tabella 14: differenze e similitudini tra i marchi biologici esaminati

Marchi	Anno di costituzione	Proprietario	Pubblico /privato	Obbligatorio/non obbligatorio	Controllo
AB Francia	1985	Ministero dell'Agricoltura e della pesca	Pubblico	Non obbligatorio	Organismi di controllo privati operanti sul territorio francese e riconosciuti dal Ministero dell'Agricoltura. Non si hanno differenze rispetto a quanto sancito nei regolamenti europei.
KRAV Svezia	1985	KRAV	Privato	Obbligatorio	KRAV
Eko Olanda	1992	Skal	Privato	Obbligatorio	Skal
Marchi regionali Spagna	1993	Enti Autonomi delle varie regioni spagnole	Pubblico	Non obbligatorio	Organismi di controllo privati operanti sul territorio spagnolo e riconosciuti dagli Enti Autonomi delle Regioni. Non si hanno differenze rispetto a quanto sancito nei regolamenti europei
Bio-Zeichen Austria	1994	Ministero dell'Agricoltura	Pubblico	Non obbligatorio	Organismi di controllo privati operanti sul territorio austriaco e riconosciuti dal Ministero dell'Agricoltura. Non si hanno differenze rispetto a quanto sancito nei regolamenti europei.
Biosiegel Germania	2001	Ministero dell'Agricoltura	Pubblico	Non obbligatorio	Organismi di controllo privati operanti sul territorio tedesco e riconosciuti dal Ministero dell'Agricoltura. Non si hanno differenze rispetto a quanto sancito nei regolamenti europei.

Fonte: nostra elaborazione

Tabella 15: differenze e similitudini tra i disciplinari di produzione

Marchi	Presenza del disciplinare	Campi di applicazione	Settori non contemplati dai regolamenti europei	Restrizioni rispetto ai regolamenti europei	Scopi del marchio
AB Francia	Si	Produzioni zootecniche	a)Acquacoltura. b)Cogniglicoltura.	a)Tracciabilità. b)Benessere animale. c)Etichettatura. d)Razionamento	Differenziazione e valorizzazione dei prodotti biologici grazie ad un metodo di produzione che garantisce trasparenza e vincoli più restrittivi
KRAV Svezia	Si	a)Produzioni agricole. b)Produzioni zootecniche	a)Acquacoltura. b)Ristorazione collettiva. c)Produzioni tessili biologiche.	a)Tracciabilità. b)O.G.M. c)Benessere animale. d)Etichettatura. e)Razionamento.	a) Forte senso di tutela e rispetto per l'ambiente. b) Impossibilità di fare un'agricoltura intensiva per motivi geografici e climatici
Eko Olanda	Si	a)Fertilizzanti. b)O.G.M.	a)Fertilizzanti. b)O.G.M.	a)Utilizzo dei fertilizzanti. b)O.G.M. c)Etichettatura	Salvaguardia dell'ambiente e del territorio.
Marchi regionali Spagna	No				Dare maggiore visibilità ai prodotti biologici e migliorare la loro identificazione da parte del consumatore
Bio-Zeichen Austria	No			O.G.M. (vincoli riportati nelle regole d'uso del marchio)	a) Promuovere la tutela ambientale. b) Tutelare le produzioni nazionali (almeno il 70% dei prod
Biosiegel Germania	No				Dare maggiore visibilità ai prodotti biologici e migliorare la loro identificazione da parte del consumatore

Fonte: nostra elaborazione

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Testi e riviste

1. AA.VV, "Agricoltura biologica: guida pratica per operatori agricoli", Anno 2002, Associazione Produttori Biologici della Toscana, Firenze.
2. Accorsi E. - Beldi F., "L'azienda bio e il mercato, viaggio fra le altre possibilità", AZBIO, Anno III, n. 3 - Marzo 2003, pag 14, Edagricole, Bologna.
3. AIAB, "Agricoltura Bio: tutte le norme", Anno 2002.
4. AIAB, "Fare Bio. Guida pratica per entrare e orientarsi nel mondo del biologico, Anno 1998.
5. Carboni R., "Le dinamiche del biologico", Rivista di Economia Agro-Alimentare, Anno VII, n.2 – Agosto 2002, Franco Angeli, Milano.
6. Carnemolla P., "Un sistema nuovo di zecca", AZBIO, Anno III, n.1 - Gennaio 2003, pag 10, Edagricole, Bologna.
7. Documento di lavoro dei servizi della Commissione sec(2002) 1368 del 12/12/2002, "Analisi della fattibilità di un piano di azione europeo per l'agricoltura biologica ed i prodotti alimentari biologici".
8. ISFOL, "Il sistema di qualità nei processi produttivi agroalimentari ecocompatibili. Itinerari formativi", Anno 1997, Quaderni di formazione - Strumenti e ricerche, Franco Angeli, Roma.
9. Le Guillou G. - Scharpé A., "L'agricoltura biologica: guida alla normativa comunitaria", Anno 2001, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo.
10. Miele M., "La commercializzazione dei prodotti biologici in Europa", Anno 1998, Quaderni ARSIA,
11. Molfino M., "La sfida italiana sui mercati mondiali", AZBIO, Anno III, n.5 - Maggio 2003, pag 56, Edagricole, Bologna.

12. Pinton R., “Un mercato che cresce anche senza scandali”, AZBIO, Anno III, n.1 - Gennaio 2003, pag 55, Edagricole, Bologna.
13. Tosi L., “Din Don, scadono le deroghe”, Informatore Zootecnico, Anno L, n. 6 - Marzo 2003, pag 42, Edagricole, Bologna.

Normativa consultata

1. “Regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio, del 24 Giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari”, Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L.198 del 22 Luglio 1991, pag 0001-0015.
2. “Regolamento CEE n. 1804/1999 del Consiglio del 19 Luglio 1999 , che completa, per le produzioni animali, il regolamento CEE n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari”, Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee n. L.222 del 24 Agosto 1999, pag 0001-0028.
3. “Regolamento CEE n. 331/2000 della Commissione del 17 Dicembre 1999 che modifica l’allegato V del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari”, Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 048 del 19 Febbraio 2000, pag 0001 – 0028.
4. Decreto legislativo n. 220 del 17 Marzo 1995, “Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico” e successiva integrazione del 4 Agosto 2000 per quanto riguarda le produzioni animali.
5. Legge regionale n. 25 del 15 Aprile 1999, “Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole”, Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – n.12
6. Legge n. 38 del 7 Marzo 2003 “Disposizioni in materia di agricoltura”, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2003.

SITI INTERNET CONSULTATI

1. www.politicheagricole.it:
 - ⇒ statistiche sull'agricoltura biologica in Italia;
 - ⇒ dati sugli organismi di controllo operanti sul territorio nazionale.
2. www.arsia.toscana.it:
 - ⇒ dati sull'agricoltura biologica in Toscana.
3. www.aiab.it:
 - ⇒ dati sul mercato biologico mondiale.
4. www.sinab.it:
 - ⇒ dati sull'agricoltura biologica in Italia e in Europa;
 - ⇒ informazioni sulla storia dell'agricoltura biologica.
5. www.agricolturabiodinamica.it:
 - ⇒ informazioni sulla storia dell'agricoltura biodinamica;
 - ⇒ principi su cui è fondata l'agricoltura biodinamica.
6. www.soel.de:
 - ⇒ dati statistici sull'agricoltura biologica nel mondo.
7. www.eurostat.com:
 - ⇒ dati statistici sull'agricoltura biologica mondiale.
8. www.biobank.it:
 - ⇒ dati statistici sull'agricoltura biologica in Italia.
9. www.organic.aber.ac.uk:
 - ⇒ dati statistici sull'agricoltura biologica in Europa.

10. www.organic-europe.net:

- ⇒ statistiche sull'agricoltura biologica europea;
- ⇒ rapporto sull'agricoltura biologica in Austria;
- ⇒ rapporto sull'agricoltura biologica in Francia;
- ⇒ rapporto sull'agricoltura biologica in Germania;
- ⇒ rapporto sull'agricoltura biologica in Olanda;
- ⇒ rapporto sull'agricoltura biologica in Spagna;
- ⇒ rapporto sull'agricoltura biologica in Svezia.

11. www.bio-siegel.de:

- ⇒ regole d'uso del marchio Biosiegel.

12. www.legifrance.gouv.fr:

- ⇒ regole d'uso del marchio AB;
- ⇒ disciplinare di produzione delle produzioni zootecniche per l'ottenimento del marchio AB.

13. www.agriculturebio.com:

- ⇒ statistiche sull'agricoltura biologica in Francia.

14. www.vetrinebio.com:

- ⇒ informazioni sul marchio AB.

15. www.krav.se:

- ⇒ regole d'usi del marchio KRAV;
- ⇒ disciplinari di produzione per l'ottenimento del marchio KRAV.

16. www.skal.nl:

- ⇒ regole d'uso del marchio EKO;
- ⇒ disciplinare di produzione per l'ottenimento del marchio EKO.

17. www.ama.at:

⇒ regole d'uso del marchio Biozeichen.

18. www.vidasana.org:

⇒ informazioni sui marchi regionali spagnoli;

⇒ Decreto reale 1852/1993.